

CCCXXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari.	Pag. 12179, 12227
Autorizzazione a procedere contro i deputati Nasi e De Felice-Giuffrida (<i>Annunzio</i>).	12180
Bilancio del tesoro (<i>Discussione</i>).	12185
COLAJANNI.	12185-96
FASCE (<i>relatore</i>).	12189
LAZZARO.	12189-95
LUZZATTI LUIGI (<i>ministro</i>).	12190-96
Comunicazioni della Presidenza (Visita del presidente della Repubblica francese):	
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>).	12178
MIRABELLI.	12177
PRESIDENTE.	12177-78
Dimissioni del deputato Niccolini.	12179
GUICCIARDINI.	12180
PRESIDENTE.	12180
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Congrue parrocchiali (RONCHETTI).	12196
Giuramento del deputato Albicini.	12184
Interrogazioni:	
Consiglio comunale di Savigliano:	
DI SANT'ONOFRIO (<i>sotto segretario di Stato</i>).	12181
DONADIO.	12182
NOFRI.	12182
PRESIDENTE.	12181
Nomina di un operaio a commissario regio:	
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>).	12183-84
VIGNA.	12183
Incidente di Cattaro:	
ALESSIO.	12222
BARZILAI.	12223
DI TULLIO.	12221
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>).	12224
TITTONI (<i>ministro</i>).	12221-24
Ordine del giorno (Osservazioni e proposte):	
BARZILAI.	12181
FASCE (<i>vice-presidente della Giunta generale del bilancio</i>).	12227
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>).	12181-226-27
LUZZATTI LUIGI (<i>ministro</i>).	12227
MEL.	12226
MIRABELLI.	12181
PRESIDENTE.	12180-226-27
SANTINI.	12181
TITTONI (<i>ministro</i>).	12181
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Inchiesta sull'amministrazione della pubblica istruzione (CAPPELLI).	12189
Autorizzazione a procedere contro il deputato Nasi (ID.).	12189
Autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida (MEL).	12195
Sorteggio degli Uffici.	12184

La seduta comincia alle ore 14.5.

LUCIFERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 marzo p. p.

MIRABELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI. Io desidero chiedere alla Camera se si associa, come non dubito, alle vibrazioni calde dell'anima popolare civile italiana per il Presidente della Repubblica francese, il quale ha corso Roma, dall'un capo all'altro, senza nessuna di quelle coreografie che stridono col sentimento laico della capitale d'Italia!

PRESIDENTE. Permetta, approviamo prima il processo verbale.

Non essendovi opposizioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Per la visita del Presidente della Repubblica francese.

PRESIDENTE. Mi pregio di comunicare alla Camera che, negli ultimi giorni di sospensione dei nostri lavori parlamentari, Roma ebbe il piacere di accogliere l'illustre Presidente della Repubblica francese, signor Loubet, ospite degli augusti nostri Sovrani, ai quali Egli venne a render visita.

Roma e Napoli furono interpreti dei sentimenti della nazione italiana, e porsero all'illustre Presidente il saluto d'Italia, manifestandogli quei sentimenti di simpatia e d'amicizia che sono nell'animo del popolo italiano verso la nazione francese. Non dubito punto che la Camera si compiaccia del fausto avvenimento. (*Benissimo! — Applausi*).

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Mirabelli.

MIRABELLI. Sono lieto delle nobili parole pronunziate dal nostro presidente; ma — dopo ciò — importa fare anche qui, d'innanzi al paese, una

rivendicazione doverosa di carattere politico e storico.

Pur troppo, il popolo italiano ama tuffarsi nelle acque di Lete — e giova, invece, ricordare. Giova ricordare che — quando la parte misonicista d'Italia era intesa ad aizzare l'un contro l'altro due popoli, i quali insieme aveano pugnato sui campi di Magenta e di Solferino...

SANTINI. E Mentana?

MIRABELLI. Mentana è un episodio triste dell'imperialismo napoleonico... (*Interruzioni — Rumori al centro*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Mirabelli!...

MIRABELLI. ...allora fu la democrazia repubblicana di Napoli, che delegò un nobile rappresentante suo — per significare alla democrazia francese, che i popoli, i quali hanno delle affinità, se vogliono vivere liberi, non debbono separare i loro diritti, i loro interessi, i loro fini — e che i Governi, separandoli, dimenticano le cause disastrose, che generano le vecchie e nuove sante alleanze su la rovina delle nazioni e della libertà! Il rappresentante della democrazia repubblicana di Napoli si chiamava Matteo Renato Imbriani... (*Interruzioni del deputato Santini*).

SANTINI. Legga il discorso di Pelletan!

MIRABELLI. Onorevole Santini, quando ella per l'Imperatore di Germania fece uno sproloquio, noi abbiamo taciuto (*Rumori — Interruzioni*): faccia altrettanto lei ora!

SANTINI. Potevate parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mirabelli, la invito a non turbare una dimostrazione nazionale con una dimostrazione di partito! (*Benissimo!*)

MIRABELLI. Nella storia niente si cancella — e la pagina del 1882 ha un carattere nazionale: si ricollega al ricordo di un pensatore illustre e di un eroe autentico, che furono fastigio di quest'Assemblea: Giovanni Bovio e Federico Salomone.

E la democrazia più illuminata di Francia — convocata per invito del Lockroy, del Pelletan, del Bordone... (*Interruzioni vivissime — Rumori*)... dopo il linguaggio altissimo e fiero del nostro Imbriani e i nobili discorsi di Clemenceau, di Pelletan e di Lockroy, volle con un documento — che resta nella storia — riaffermare l'unione dei due popoli...

DI PALMA. Fortificando Biserta! (*Rumori vivissimi — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Mi addolora, onorevole Mirabelli, che ella converta una dimostrazione nazionale in una rivendicazione politica e storica! (*Benissimo!*)

MIRABELLI. Ognuno ha il diritto di manifestare il pensiero suo: ed è una verità che la democrazia — se nel 1882 non potè impedire

la Triplice — nel 1889 scongiurò una guerra scelerata... (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Restriga il suo dire; altrimenti le toglierò la parola.

MIRABELLI. E io tacerò — ma dirò che il presidente della Camera tappa la bocca ad un deputato! È questa è la libertà, che fiorisce nella tribuna italiana! (*Interruzioni — Rumori vivissimi!*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno, presidente del Consiglio*. A me duole di dover notare che l'onorevole Mirabelli ha rimpicciolito enormemente ciò che era nel sentimento degli italiani. Il sentimento dell'amicizia verso la Francia non è il sentimento di una frazione infinitesimale... (*Benissimo! — Bravissimo!*)

MIRABELLI. Nell'89 si voleva la guerra contro la Francia! (*Rumori vivissimi — Interruzioni*).

Voci. Non è vero! non è vero! (*Proteste — Rumori vivissimi*).

MIRABELLI. Questa è la verità storica! (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Onorevole Mirabelli, la richiamo all'ordine.

MIRABELLI. Mi richiami quanto vuole; ma questa è la verità: la verità è che si deve alla democrazia avanzata del paese, se nel 1889 fu scongiurata una guerra, che sarebbe stata la rovina della libertà e della civiltà in Europa e nel mondo!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Mirabelli ha il grave torto di voler ridurre una questione nazionale ad una rivendicazione di una frazione, ripeto, infinitesimale.

MIRABELLI. È questa frazione infinitesima che salvò il paese nel 1889...

PRESIDENTE. La richiamo nuovamente all'ordine, onorevole Mirabelli!

MIRABELLI. E sta bene. Ecco la libertà! Ma da questo stallo parlamentare io mando un saluto alla Francia dell'89 alla Francia repubblicana...

MEL. La repubblica non c'entra affatto!

MIRABELLI. Siete stati servitori della Francia quando era impero: ora che è repubblica...

SANTINI. Nel '49 era repubblica.

MIRABELLI. Ma era la dittatura militare di Cavaignac! Ella non sa la storia, onorevole Santini.

Petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di voler dar lettura del sunto delle petizioni.

LUCIFERO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

6433. Luigia Mezzi Piccirillo residente a Napoli chiede l'intervento delle autorità per ottenere la revisione del procedimento disciplinare che causò il trasferimento nelle compagnie di disciplina dell'unico suo figliuolo Vincenzo, ed il rifiuto della dichiarazione di buona condotta all'atto del suo congedamento dalle armi.

6434. Tarantino Enrico, capo furiere di prima classe a riposo del corpo reale equipaggi, chiede che gli venga conferita la nomina a sottotenente del corpo reale equipaggi nella riserva navale.

6435. La Camera di commercio di Teramo fa voti perchè il porto di Ortona sia incluso fra quelli delle linee sovvenzionate, e messo così in diretta comunicazione colla Dalmazia, Venezia e Trieste.

6436. Il sindaco di Campofornido, interprete anche dei voti di quel comune, fa istanza perchè venga respinta la proposta di legge d'iniziativa parlamentare pel distacco di porzione del territorio di Campofornido per aggregarla al comune di Udine, o, quanto meno, perchè il comune di Campofornido venga equamente risarcito dei danni che deriveranno a quell'amministrazione dal cambiamento di circoscrizione territoriale.

6437. I Consigli comunali di Galatro, Ardore, Bivongi, San Luca, Iatrinoli, Precacore, Ferrazzano, Riace, Brancaleone e Martone fanno voti perchè con provvedimenti solleciti ed urgenti si avvii alla soluzione la questione meridionale.

6438. Le Giunte municipali di Bari e di Gallipoli ed il Consiglio comunale di Gagliano Castelferrato fanno voti perchè l'istituto del conciliatore venga ricondotto sulle sue basi naturali di magistratura destinata essenzialmente pel povero, epperò scevra di funzionari estranei e di gravose tasse.

6439. La deputazione provinciale di Potenza ed il Consiglio comunale di Montecalvo Irpino (provincia di Avellino) reclamano provvedimenti pel miglioramento delle condizioni dell'agricoltura in quelle provincie.

6440. Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'istituto degli esposti di Padova, interprete anche dei voti degli altri rappresentanti di quell'opera pia, fa istanza perchè con disposizione interpretativa della legge 21 dicembre 1903, n. 483 si dichiari esente dall'obbligo della conversione in 3 e mezzo per cento

il certificato nominativo 18 dicembre 1903, n. 53122, per la rendita di lire 2295 del consolidato 4 e mezzo per cento netto intestato al nome di quella benefica istituzione.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti partecipa che nella seconda quindicina di marzo e nella 1^a e 2^a quindicina di aprile non fu eseguita dalla Corte stessa alcuna registrazione con riserva.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso l'elenco delle indennità dovute dalla Cina al regio Governo, a missioni ed a cittadini privati. Quest'elenco è depositato in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro dell'istruzione pubblica ha trasmesso gli elenchi delle licenze accordate dai regi uffici di esportazione all'estero d'oggetti d'arte e d'antichità durante il primo trimestre 1904.

Anche questi elenchi sono depositati in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Il deputato Ciccotti e la Commissione per la biblioteca hanno presentato due proposte per modificazioni all'articolo 150 del regolamento della Camera. Saranno trasmesse alla Commissione del regolamento.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fazio, di giorni 7; Rovasenda, di 10; Romano Adelelmo, di 15. Per motivi di salute, gli onorevoli: Afan de Rivera, di giorni 15; Vollaro de Lieto, di 15; Daneo Edoardo, di 8. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gattoni, di giorni 5; Toaldi, di 2.

(Sono conceduti).

Dimissioni del deputato Niccolini.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Niccolini mi è pervenuta la seguente lettera:

Firenze, 25 marzo 1904.

Eccellenza,

Avendo accettato l'ufficio di sindaco della mia città di Firenze, e sorgendo dubbio sulla incompatibilità di queste mie nuove funzioni con quelle di deputato di Campi Bisenzio, il cui collegio mi onora di rappresentare da cinque legislature, mi faccio un dovere di porgere, con la presente, le mie dimissioni.

Nell'atto di congedarmi dai miei cari colleghi, dei quali serberò sempre il più grato ricordo:

sento il dovere di esprimere in particolar modo all'Eccellenza Vostra i miei sentimenti di devoto affetto e di gratitudine per la bontà in ogni occasione a me dimostrata.

Sono di V. E. con la massima considerazione

Devmo e affmo

I. NICCOLINI.

GUICCIARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

GUICCIARDINI. Le ragioni per le quali l'onorevole Niccolini ha dato le sue dimissioni non ci consentono di pregarlo di volerle ritirare. Però, se non ci consentono questo, ci consentono di mandargli un saluto ed un augurio: il saluto, sia l'espressione del nostro rammarico di perdere un collega che da tanto tempo con la lunga consuetudine avevamo imparato ad amare e stimare; e l'augurio sia che nell'alto ufficio cui l'hanno chiamato i suoi concittadini possa fare a Firenze, tutto quel bene che il Parlamento deve desiderare a Firenze.

Prego l'onorevole presidente che, nel dare atto delle dimissioni presentate all'onorevole Niccolini, egli si faccia interprete di questi sentimenti che credo comuni a tutti i colleghi della Camera. *(Benissimo! Bravo!)*

PRESIDENTE. Io mi associo completamente ai sentimenti espressi dall'onorevole Guicciardini e, nel mentre sento il dovere di farmi interprete presso l'onorevole Niccolini dei sentimenti manifestati dalla Camera, non mi resta che dare atto allo stesso onorevole Niccolini delle dimissioni presentate, dichiarando vacante il collegio di Campi-Bisenzio.

Domande di procedere.

PRESIDENTE. Dal ministro guardasigilli è pervenuta alla presidenza la seguente lettera:

« Il procuratore del Re presso il tribunale di Roma chiede, coll'unita istanza, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera dei deputati per procedere contro l'onorevole Nunzio Nasi, imputato di vari reati di azione pubblica.

« Trasmetto all'E. V. tale istanza, unitamente a due volumi di atti e quattro allegati, per le deliberazioni di cotesta onorevole Assemblea. »

« Il ministro

« RONCHETTI ».

L'argomento per il quale è chiesta l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Nasi è lo stesso per il quale la Camera ha nominato una Commissione d'inchiesta composta di cinque de-

putati; ond'è che, ad evitare una duplice discussione e risparmiare una perdita di tempo, io propongo alla Camera che questa domanda di autorizzazione per procedere sia deferita all'esame della stessa Commissione d'inchiesta, il cui lavoro è quasi al termine, in modo che le due relazioni possano essere presentate contemporaneamente e la Camera possa discuterle insieme.

Se la Camera crede di potere accettare questa mia proposta io la porrò al partito.

Voci. Benissimo! Sì! sì!

PRESIDENTE. Prego dunque gli onorevoli deputati che intendono di approvare la proposta che ho fatta di voler alzare la mano.

(La proposta è approvata).

È pervenuta dallo stesso ministro guardasigilli la seguente lettera:

« Il procuratore del Re presso il tribunale di Catania chiede coll'unita istanza, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera dei deputati per procedere contro l'onorevole Giuseppe De Felice-Giuffrida per diffamazione in danno di Mariano Zuccalà.

« Mi reco a dovere di trasmettere all'E. V. tale istanza coi relativi atti per la deliberazione di cotesta onorevole Assemblea.

« Il ministro

« RONCHETTI ».

Questa domanda di autorizzazione sarà trasmessa per l'esame agli uffici.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni:

La prima è un'interrogazione dell'onorevole Santini al presidente del Consiglio ed al ministro della guerra; ma dall'onorevole ministro della guerra mi è pervenuto il seguente telegramma:

« Onoromi informo V. E. che, per accordo intervenuto con l'onorevole Santini, la interrogazione di lui, che è la prima inscritta nell'ordine del giorno di oggi, è rimandata ad altro giorno da stabilirsi ».

Questa interrogazione viene quindi rimandata ad altro giorno da stabilirsi.

Verrebbe ora un'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro degli affari esteri « per conoscere il suo pensiero intorno alla distribuzione delle indennità cinesi.

L'onorevole Santini ha dichiarato di convertire questa interrogazione in interpellanza.

Ad essa si collega un'altra interrogazione allo stesso ministro dell'onorevole Mirabelli, pure convertita in interpellanza. »

Ora l'onorevole ministro degli affari esteri proporrà, d'accordo con gli onorevoli Santini e Mirabelli, che queste due interpellanze fossero svolte nella seduta di mercoledì.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei la Camera di non derogare alla regola che le interpellanze si svolgano solamente il lunedì.

Se gli interpellanti desiderano di svolgerle in un giorno diverso, io proporrei che le loro interpellanze si riunissero alle altre che trattano di materia analoga e si iscrivessero nell'ordine del giorno prima della discussione del bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE. Il regolamento vieta che le interpellanze siano svolte nella discussione dei bilanci. Ciò non toglie però che l'argomento delle interpellanze possa essere trattato in occasione della discussione generale dei bilanci.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho difficoltà che queste interpellanze vengano discusse come preambolo della discussione generale del bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

MIRABELLI. Io accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, cioè che le interpellanze sulle indennità cinesi siano svolte immediatamente prima della discussione del bilancio degli esteri. Soltanto non vorrei che questa discussione venisse troppo tardi, perchè il paese ha desiderio ardente di sapere la verità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Non ho nessuna difficoltà di consentire nel desiderio espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, soltanto pregherei che questo argomento avesse la precedenza nella discussione generale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È precisamente questa la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Le interpellanze sulla politica estera sono di varia natura. Vi sono quelle che riguardano la politica generale, quelle che riguardano la Cina, quelle che si riferiscono alla penisola Balcanica, ecc. Ora io credo che l'onorevole presidente del Consiglio voglia intendere che tutte queste interpellanze si riuniscano in una discussione sola da farsi o prima o durante la discussione generale del bilancio degli esteri (questo è indifferente) ma non si trattino separata-

mente, perchè allora ritorneremmo alle sedute del lunedì, che è una istituzione molto screditata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La mia proposta è precisamente questa: per non frazionare la discussione, io propongo che tutte le interpellanze che si riferiscono alla politica estera siano discusse a parte, immediatamente prima della discussione del bilancio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Per rassicurare l'onorevole Mirabelli, il quale ha espresso il timore che la deliberazione di rimandare le interpellanze al bilancio degli affari esteri possa ritardarne la discussione, debbo dichiarare che convengo perfettamente con lui che non ci deve essere nessun ritardo; e poichè so che il relatore onorevole Grippo ha già pronta la relazione sul bilancio, appena questa sarà presentata, io, d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, domanderò che il bilancio degli affari esteri sia tosto iscritto nell'ordine del giorno. Quindi indugio non vi sarà.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che tutte le interpellanze e le interrogazioni riguardanti la politica estera vengano discusse, con una discussione a parte, immediatamente prima della discussione del bilancio degli affari esteri.

(Così rimane stabilito).

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Nofri al ministro dell'interno « sulle ragioni per le quali non ha ancora creduto di sciogliere il Consiglio comunale di Savigliano, malgrado le gravi irregolarità accertate in quell'amministrazione dall'inchiesta Batini e le risultanze dei processi svoltisi dinanzi al tribunale di Saluzzo colla condanna del sindaco e di alcuni impiegati di quel comune per falsi e brogli elettorali. »

A questa si collega l'altra dell'onorevole Donadio allo stesso ministro dell'interno « sui motivi per i quali venne fatta un'inchiesta, dall'allora prefetto della Provincia di Cuneo commendatore Germonio, sul modo d'esecuzione e sui risultati dell'ispezione generale su tutti i servizi del comune di Savigliano, inchiesta eseguita nei mesi di agosto, settembre e ottobre del 1903 dal ragioniere Batini della prefettura di Ascoli-Piceno. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Da parecchio tempo si muovevano da varie parti accuse abbastanza gravi contro l'amministrazione comunale di Savigliano. Il

prefetto della provincia di Cuneo credette quindi opportuno di promuovere un'inchiesta, e la sua proposta venne accolta dal Ministero dell'interno. Fu mandato sul luogo il ragioniere Batini, distinto ed egregio funzionario; ed egli ha fatto un'inchiesta molto accurata, dalla quale risultarono diverse irregolarità. Però, siccome questa inchiesta non era stata contestata agli amministratori, il Ministero invitò la prefettura a comunicare all'amministrazione comunale di Savigliano le irregolarità accertate dal ragioniere Batini, invitandola a mettersi in regola e dandole un termine sino al 30 aprile. Questo termine è scaduto giorni sono ed il Ministero attende quindi il rapporto del prefetto di Cuneo per prendere quelle decisioni che saranno del caso.

Io perciò non posso entrare nell'esame del merito della interrogazione, perchè soltanto dalle risultanze che verranno comunicate dal prefetto di Cuneo potrà prendersi una risoluzione, che forse potrà piacere agli uni e non agli altri o viceversa, ma che sarà conforme a giustizia.

Quanto poi alla questione della condanna del sindaco, devo fare osservare all'onorevole Nofri che pendel'appello; quindi, non essendo ancora la sentenza diventata definitiva, non può il Ministero prendere in proposito alcuna decisione, questa è la risposta che io posso dare agli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. L'onorevole Nofri ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

NOFRI. La mia interrogazione, più che dai fatti che son stati rivelati dall'inchiesta sul comune di Savigliano, ha preso le mosse dal trattamento diverso che il Governo ha fatto nella provincia di Cuneo a due comuni, uno, quello di Volpiano, rappresentato...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Volpiano è nella provincia di Torino.

NOFRI. Ma il Governo presiede a tutte e due le provincie, mi pare. (*Interruzioni — Ilarità.*)

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Era per mettere le cose al posto.

NOFRI. Dunque il Governo ha fatto un trattamento diverso a due comuni delle provincie di Torino e di Cuneo.

Oggi l'onorevole sottosegretario di Stato, infatti, ci dice che egli non ha creduto di prendere alcun provvedimento contro il comune di Savigliano, o meglio contro quell'amministrazione, perchè ha voluto prima contestare l'inchiesta Batini agli interessati ed ha voluto nello stesso tempo attendere l'esaurimento del giudizio.

DI SANT'ONOFRIO, sotto segretario di Stato per l'interno. Il giudizio non c'entra per niente.

NOFRI. C'entra anche il giudizio, in quanto che ella ha detto che la condanna del sindaco è ora in appello e questo vuol dire che si è proceduto.

Sto dunque in fatto che al comune di Savigliano si è usato un trattamento che, di fronte alla condanna del sindaco ed ai reati che da quella condanna emanano, apparisce parziale: in quanto che appunto a Volpiano per gli stessi motivi, anzi per fatti meno gravi, si è sciolto immediatamente il Consiglio comunale. (*Interruzione del deputato Bertetti.*) Questo ho voluto rilevare perchè il

fatto della inchiesta di Savigliano non tanto è grave per la condanna che si è avuta del sindaco per i noti reati accertati dall'inchiesta, quanto perchè il paragone del diverso trattamento fatto a due comuni mostra chiaramente come il Governo per il comune di Savigliano abbia usato un trattamento di favore semplicemente per far piacere al deputato che quel comune rappresenta. A me dispiace di portar qui alla Camera simili fatti; ma la verità è questa e dimostra come il Governo tratti in un modo diverso i comuni che sono amministrati dai socialisti e quelli dove si trovano ad amministrare i suoi amici; mentre tutti i comuni del Regno dovrebbero essere trattati alla stessa stregua, questa parzialità è una colpa per il Governo.

Il sindaco di Savigliano per falso e per brogli elettorali è stato condannato a due mesi di carcere; ma c'è di più. È stato provato, e lo dice la sentenza, che nelle ultime elezioni ben mille elettori si recarono alla casa del sindaco a ricevere la scheda elettorale. Figuratevi quale legittimità potranno avere gli amministratori di Savigliano eletti in questo modo, mentre la maggioranza degli elettori ha ricevuto la scheda proprio da quel sindaco condannato poi per brogli elettorali. Cito soltanto questo fatto, perchè se dovessi leggere le altre motivazioni della sentenza, esse dimostrerebbero che tutta quella amministrazione non avrebbe dovuto stare in piedi nemmeno un'ora dopo il risultato dell'inchiesta e la condanna del sindaco. Aggiungete che, per arrivare all'inchiesta, ci sono voluti dei giudizi, dei giudizi ripetuti; e se si esaminassero a fondo i provvedimenti presi anche oggi a un anno di distanza si dimostrerebbe che la grande parzialità usata da parte del Governo è soltanto dovuta a ragioni elettorali poco confessabili e davvero dolorose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donadio, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

DONADIO. Io ringrazio il Ministero di aver compiuto un vero atto di Governo liberale comunicando l'inchiesta fatta sull'amministrazione comunale di Savigliano per mezzo dell'ispettore Batini e dando così modo alla verità ed alla giustizia di farsi strada. Il collega Nofri ha parlato delle cose di Savigliano in tal modo che, mi duole dirglielo, chiaramente dimostra come egli non conosca l'ambiente di Savigliano. Egli forse è stato malamente informato da persone interessate o ha prese le sue informazioni da giornali non bene a cognizione dei fatti; perchè se l'onorevole Nofri avesse conosciuto i motivi per cui venne provocata l'inchiesta, non avrebbe parlato così.

Il Batini è venuto a Savigliano a richiesta del prefetto di Cuneo commendatore Germonio per verificare l'attendibilità delle accuse mosse da un giornale, il *Corriere di Savigliano* che si stampa a Torino, contro l'amministrazione comunale di quel paese. E l'inchiesta fu fatta nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1903 quando il Consiglio comunale aveva già sporto querela contro quel periodico per diffamazione. Il processo, svoltosi in due sedi, al tribunale ed alla Corte d'appello di Torino, ha avuto per risul-

tato la condanna a dieci mesi di reclusione del gerente di quel giornale appunto per diffamazione, (*Interruzioni del deputato Nofri*).

Coll'inchiesta Batini si volle tentare il salvataggio del gerente di quel giornale (*Nuova interruzione del deputato Nofri*), ma il giornale è stato egualmente condannato essendogli fallita completamente la prova dei fatti.

L'onorevole Nofri ha accennato anche ad un altro fatto non vero risultato dalla inchiesta Batini. Nella sentenza del tribunale di Saluzzo di condanna del sindaco, che porta la data del 21 dicembre, si dice: fatti deplorati dall'inchiesta del Batini, mentre l'inchiesta del Batini è stata conosciuta solo 3 mesi dopo, ed in tale processo dal Batini o chi per esso si volle affermare anche che il comune spendeva 4 lire al giorno di francobolli. Ma quel ragioniere verificò soltanto mesi in cui ci furono eccezionali spese per fiere, esposizioni, ecc., ma poi dovette dichiarare al tribunale di Torino, come teste di quel giornale che si voleva salvare, che nei cinquanta giorni che era stato a Savigliano non sapeva quanto si era speso per francobolli; perchè, se avesse esaminato le spese ordinarie, avrebbe visto che quell'amministrazione non spendeva in francobolli più di due lire al giorno.

Il Governo ha detto che provvederà in seguito alle risposte del comune...

PRESIDENTE. Onorevole Donadio, i cinque minuti sono passati.

DONADIO. ...io dico di più e cioè che, qualora le sue risposte non fossero esaurienti e potessero lontanamente intaccare, non dico l'onestà, perchè se vi sono dei reati si pronuncerà l'autorità giudiziaria, ma la delicatezza dell'amministrazione di Savigliano, al Ministero dell'interno vi sono degli ispettori generali; (*Rumori — Interruzioni*) si mandi un ispettore generale, il quale non senta però degli impiegati licenziati e perfino degli ufficiali rimossi dal grado, ma faccia un'inchiesta equanime, ed in seguito ad essa chi ha rotto paghi. Se ha rotto il Consiglio comunale, lo si sciolga, ma se ha rotto il Batini, si provveda per evitare che sieno fatte altre inchieste di questo genere... è questione di giustizia e moralità... (*Interruzioni — Rumori*) Del resto i processi a che cosa si riducono? Per quanto riguarda il reato di falso, alla Corte d'assise di Cuneo, il procuratore del Re dovette ritirare l'accusa e gli imputati vennero tutti assolti... (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Donadio, la invito a terminare!

DONADIO. ...gli altri in corso, e cioè due a carico del sindaco ed uno a carico di un impiegato; pel sindaco si tratta di aver dichiarato nel 1901 che un elettore aveva da un anno la residenza in Savigliano e nel 1902 che due elettori avevano pur essi la residenza legale in Savigliano, mentre mancavano ancora alcuni mesi, e per aver rilasciato un certificato relativo alla Compagnia pompieri che non era altro che l'estratto di una deliberazione della Commissione elettorale comunale, certificato che non ebbe alcuna importanza presso la eccellentissima Corte d'appello di Torino ove fu prodotto,

perchè questa ritenne essere la Compagnia pompieri corpo organizzato, contrariamente al parere della Commissione provinciale.

Per l'impiegato poi si tratta di aver firmato quindici domande di elettori che avevano i requisiti prescritti per la loro iscrizione e che furono iscritti, e dei quali solo otto votarono nel 1903. Se si pensa che nelle liste di Savigliano vi sono 2368 iscritti e che votarono 1563 elettori, con una differenza fra l'ultimo eletto e il primo soccombente di 467 voti, la Camera comprenderà benissimo che nessuna influenza possono avere avuto i fatti predetti sui risultati delle elezioni.

Soggiungo infine (*Vivi rumori*) all'onorevole Nofri che ha accennato alle sentenze contro il sindaco che al riguardo si pronuncerà fra pochi giorni la eccellentissima Corte d'appello di Torino, quella stessa che già confermava la sentenza di diffamazione contro il *Corriere* di Savigliano, portato come vessillo d'accusa dal Batini, e la cittadinanza tutta aspetta fidente il responso di una questione, puramente partigiana, che riguarda una persona amatissima e stimata.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Vigna e Cabrini al ministro dell'interno « sulla nomina del signor Tabes operaio addetto ai monumenti di Roma a commissario regio in provincia di Catania. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Da tutte le ricerche fatte tanto al Ministero dell'interno quanto a quello della pubblica istruzione non risulta l'esistenza di questo signor Tabes. Inoltre, avendo noi per maggior sicurezza telegrafato al prefetto di Catania perchè ci facesse sapere se un signore di questo nome fosse commissario regio nella sua provincia, ci ha risposto che in provincia di Catania nessun comune ha per commissario regio questo signor Tabes (*Oook!*). Quindi non saprei che cosa rispondere all'onorevole Vigna. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

VIGNA. L'equivoco dipende da un errore di stampa: si doveva dire Taby e non Tabes. Nel manoscritto vi era un *y* che venne scambiato con un *es*.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ad ogni modo non risulta che questo signor Taby sia stato nominato commissario in un comune della provincia di Catania. Non si tratta quindi soltanto di un errore di ortografia.

VIGNA. Ci sarà allora anche un errore circa la provincia... (*Si ride — Commenti*) ...ma è certo che un operaio addetto ai monumenti di Roma venne nominato commissario in una provincia di Sicilia.

Ora io prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di assumere maggiori informazioni circa questa persona che venne nominata commissario regio. Io ho qui una lettera dell'onorevole Squitti che ammette precisamente il fatto... (*Interruzioni — Rumori*) ...che concerne le accuse che vennero

fatte al Governo. Mi si dice anche che l'onorevole Santini le ha confermate...

SANTINI. Potrebbe essere.

VIGNA. In attesa che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia assunto maggiori informazioni, io debbo mantenere questa mia interrogazione sulla nomina a commissario regio del Taby.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso aver altra norma che l'ordine del giorno; ora nell'ordine del giorno si parla di un signor Tabes che sarebbe stato commissario regio in provincia di Catania. Ma dal momento che l'onorevole Vigna accenna ad un signor Taby, posso rispondergli che questi non era commissario in provincia di Catania ma del comune di Cessaniti in provincia di Catanzaro. (*Ah! ah! — Ilarità*).

Ora siccome io non ho lo spirito profetico, non potevo indovinare che si trattasse del commissario di questa provincia. Ad ogni modo quanto al Taby posso dire all'onorevole Vigna che esso fu nominato regio commissario nell'agosto 1903 e riconfermato nel suo ufficio nella fine di ottobre, quando cioè io non aveva l'onore di essere sottosegretario di Stato e l'onorevole Giolitti non era ancora ministro dell'interno. Il Taby, dunque, recatosi in provincia di Catanzaro e non di Catania come regio commissario, credo che abbia regolarmente compiuto l'ufficio suo, perchè nessun reclamo è pervenuto a quanto pare sul suo conto.

Io non ho altro da rispondere all'onorevole Vigna. Potrò assumere ulteriori informazioni: ma ripeto la sua interrogazione come era stampata trovandosi iscritta da più di un mese nell'ordine del giorno e non essendo mai stata modificata, non poteva immaginare che si trattasse del Taby, commissario nel comune di Cessaniti in provincia di Catanzaro.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Albicini, lo invito a giurare.

Leggo la formula. (*Legge*).

ALBICINI. Giuro!

Sorteggio degli uffici.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di procedere al sorteggio degli uffici.

(*Segue il sorteggio*)

Ufficio I.

Agnini, Baccelli Guido, Barilari, Borsarelli, Cacciapuoti, Campus-Serra, Canevari, Capece-Minutolo, Caratti, Cavagnari, Chiarugi, Chimirri,

Ciappi, Cipelli, Colajanni, Colucci, Cortese, Costa-Zenoglio, Curioni, Curreno, De Cristoforis, De Gennaro Ferrigni, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Falconi Nicola, Fili-Astolfone, Finardi, Gallo, Ghigi, Giaccone, Gianturco, Ginori-Conti, Imperiale, Lagasi, Macola, Malvezzi, Maraini, Materi, Meardi, Merci, Mezzacapo, Micheli, Murgurgo, Orlando, Orsini-Baroni, Paganini, Patrizii, Pennati, Pierotti, Pozzato, Prampolini, Prinetti, Romano Adelelmo, Sanfilippo, Sinibaldi, Turrisi, Vienna.

Ufficio II.

Abbruzzese, Albertelli, Albicini, Bertoldi, Biscaretti, Borsani, Boselli, Bossi, Calderoni, Camera, Castelbarco-Albani, Chinaglia, Compagna, Cottafavi, De Novellis, Di Rudinì Antonio, Donati, Fasce, Finocchiaro-Lucio, Frascara, Giusso, Grassi-Voces, Guerci, Gussoni, Libertini Gesualdo, Lucifero, Mantica, Marzocchini, Matteucci, Mel, Miniscalchi, Mirto-Seggio, Molmenti, Monti Gustavo, Morandi Luigi, Murmura, Palberti, Perla, Pescetti, Pivano, Pizzorni, Placido, Podestà, Pozzo Marco, Ridolfi, Romanin-Jacur, Ronchetti, Rossi Enrico, Rossi Teofilo, Ruspoli, Santini, Saporito, Scalini, Sichel, Socci, Turbiglio, Vetroni.

Ufficio III.

Aguglia, Alessio, Baccelli Alfredo, Barracco, Bergamasco, Bertolini, Bonanno, Brizzolesi, Caldesi, Carmine, Ceriana-Mayneri, Chiesa, Civelli, Coffari, Cuzzi, Danieli, De Gaglia, Dell'Acqua, Falcioni, Falconi Gaetano, Farinet Alfonso, Ferraris Maggiorino, Franchetti, Furnari, Garavetti, Gattoni, Giuliani, Giunti, Luzzatto Riccardo, Majno, Marazzi, Maury, Medici, Melli, Olivieri, Pala, Pantaleoni, Pantano, Papadopoli, Pini, Pistoja, Quistini, Raggio, Resta-Pallavicino, Rizzo Valentino, Rocco-Marco, Romano Giuseppe, Sacconi, Salandra, Sonnino Sidney, Suardi Gianforte, Tizzoni, Torraca, Vagliasindi, Valle Gregorio, Vigna.

Ufficio IV.

Altobelli, Badaloni, Berenini, Bianchi Leonardo, Bonoris, Bracci, Chiapusso, Crespi, D'Andrea, Daneo Edoardo, De Cesare, De Giacomo, De Balzo Girolamo, De Luca Paolo, De Prisco, De Renzis, De Viti De Marco, Di Bagnasco, Di Broglio, Di Canneto, Di San Giuliano, Di Terranova, Fabri, Fani, Fulci Lodovico, Galli, Giolitti, Gorio, Lojodice, Luzzatto Arturo, Marinuzzi, Massimini, Maurigi, Mazziotti, Mirabelli, Morando Giacomo, Noè, Nuvoloni, Pascolato, Pavia, Perrotta, Pessano, Pompilj, Quintieri, Raccuini, Rovasenda, Sanarelli, Sili, Simeoni, Sommi-Picenardi, Staglianò, Ticci, Tinozzi, Veneziale, Ventura Eugenio, Vollaro De-Lieto.

Ufficio V.

Avellone, Bertarelli, Bovi, Brandolin, Brunnicardi, Calissano, Calleri, Camagna, Campi, Cantalamessa, Capozzi, Castoldi, Cerri, Cirmeni, Colosimo, D'Alife, Donadio, Fazio, Florena, Fortunato, Fracassi, Fulci Niccolò, Gavotti, Girardini, Lacava, Lazzaro, Lovito, Mangiagalli, Maresca Mariotti, Martini, Masciantonio, Miaglia, Nasi, Ottavi, Pais-Serra, Pansini, Pelle, Poggi, Rebaudengo, Rispoli, Rizza Evangelista, Rizzetti, Rizzone, Rosadi, Sacchi, Sani, Serra, Solinas-Apostoli, Spada, Spirito Francesco, Toaldi, Torlonia, Torrigiani, Zabeo, Zannoni.

Ufficio VI.

Abignente, Afan de Rivera, Angiolini, Arlotta, Barzilai, Battaglieri, Bertesi, Bianchi Emilio, Broccoli, Brunialti, Callaini, Calvi, Capaldo, Cappelli, Carboni-Boj, Casciani, Cesaroni, Chimienti, Cocco-Ortu, Codacci-Pisanelli, Credaro, De Bellis, De Marinis, De Riseis Luigi, De Seta, Di Tullio de Nicolò, Facta, Falletti, Farinet Francesco, Fazzi, Ferri, Freschi, Fusco, Galluppi, Guicciardini, Jatta, Lucca, Luzzatti Luigi, Majorana, Marcora, Marsengo-Bastia, Mazza, Morelli-Gualtierotti, Palatini, Panzacchi, Pellegrini, Pullè, Ricci Paolo, Riccio Vincenzo, Rocca Fermo, Taroni, Tecchio, Tedesco, Torielli, Tripepi, Valli Eugenio.

Ufficio VII.

Albertoni, Aprile, Arnaboldi, Barbato, Bertetti, Camerini, Carcano, Castiglioni, Cerulli, Cimati, Cocuzza, Colombo-Quattrofrati, Colonna, Comandini, Compans, Cornalba, Dal Verme, D'Amico Gian Carlo, De Luca Ippolito, De Michele Ferrantelli, Engel, Fede, Ferraris Napoleone, Finocchiaro-Aprile, Fortis, Francica-Nava, Gaetani Di Laurenzana, Gatti, Gavazzi, Grossi, Lampiasi, Laudisi, Leonetti, Libertini Pasquale, Licata, Lollini, Mango, Marescalchi-Gravina, Marzotto, Mascia, Mazzella, Merello, Montemartini, Pavoncelli, Personè, Pozzi Domenico, Rava, Rondani, Silva, Silvestri, Sola, Soulier, Testasecca, Turati, Varazzani, Wollemborg.

Ufficio VIII.

Aliberti, Baragiola, Basetti, Battelli, Bianchini, Borciani, Borghese, Cappelleri, Cesesia, Chiappero, Ciccotti, Cimorelli, Contarini, Corrado, Costa Andrea, De Asarta, De Felice Giuffrida, De Martino, De Nava, Di Rudinì Carlo, Di Scalea, Faranda, Ferrero di Cambiano, FlamBERTI, Fradeletto, Fusinato, Galimberti, Gat-

torno, Giovanelli, Grippo, Gualtieri, Landucci, Lucchini Angelo, Lucchini Luigi, Manzato, Massa, Mezzanotte, Negri, Pastore, Pinchia, Pinna, Poli, Pugliese, Rampoldi, Roselli, Ruffo, Ruffoni, Sorani, Sormani, Spagnoletti, Spirito Beniamino, Talamo, Todeschini, Valeri, Weil-Weiss, Zella-Milillo.

Ufficio IX.

Anzani, Barnabei, Bastogi, Berio, Bettolo, Binelli, Bissolati, Bonacossa, Bonardi, Cabrini, Cantarano, Cao-Pinna, Carugati, Celli, De Amici, De Andreis, De Giorgio, Del Balzo Carlo, De Nobili, De Riseis Giuseppe, Di Palma, Di Trabia, Donnaperina, Dozzio, Galletti, Gallini, Giordano-Apostoli, Girardi, Leali, Leone, Lucernari, Manna, Marescalchi Alfonso, Menafoglio, Montagna, Monti-Guarnieri, Morgari, Nofri, Piccolo-Cupani, Pipitone, Rigola, Rubini, Sanseverino, Scaramella-Manetti, Schanzer, Serristori, Squitti, Stelluti-Scala, Tamburrini, Teso, Vallone, Vendemini, Vendramini, Villa, Visocchi, Vitale.

Discussione del bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Si dia lettura del disegno di legge

LUCIFERO, segretario, legge il disegno (V. Stampato n. 422-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Prendendo a parlare intorno al bilancio del tesoro, credo di fare un piccolo favore all'onorevole Fasce, relatore, ed anche all'onorevole ministro Luzzatti, i quali, altrimenti, vedrebbero passare il loro bilancio inosservato, quasi non fosse meritevole e degno di molta attenzione.

Non spero menomamente di dire cose nuove, ma desidero di richiamare l'attenzione della Camera intorno a cose che hanno un certo interesse, e che aspettano ancora provvedimenti efficaci ed urgenti.

In questi giorni ho letto nei giornali più autorevoli alcune notizie curiosamente contraddittorie. Si è affermato da un lato che la struttura del nostro bilancio è veramente ammirevole e non lascia nulla a desiderare, mentre da un altro lato si è annunziato ed affermato (e non so quanto sia meritevole di fede questa notizia) che l'onorevole ministro del tesoro voglia nominare una Commissione la quale studi il nostro bilancio in confronto con quelli degli altri Stati.

Ora tutti intendono che se è giusta la prima lode, sarebbe quasi inopportuna la misura che si è annunciata e che, ripeto, io ignoro se veramente sia nelle intenzioni dell'onorevole Luzzatti. La verità, a mio giudizio ed a giudizio dei più competenti di questa Camera, è questa: che di riforme veramente vi sia bisogno, e soprattutto ci sia bisogno di assicurare l'osservanza rigorosa delle leggi esistenti e dei regolamenti relativi, dappoi- ché appunto nella mancanza di questa osservanza delle leggi e dei regolamenti hanno origine inconvenienti molto gravi, tra cui quelli (e con ciò non mi riferisco certamente, sarebbe superfluo il dirlo, all'onorevole Luzzatti) che permettono ai ministri di far comparire maggiore o minore l'avanzo o il disavanzo, e facevano possibili quei famosi bilanci del ministro Magliani dai quali apparivano avanzi che non c'erano e non potevano esserci. Ora siccome l'aritmetica non dovrebbe essere un'opinione, come può accadere che, a volontà del ministro, gli avanzi od i disavanzi crescano o diminuiscono? Tutto questo deriva dalla poca o scarsissima esecuzione delle leggi, soprattutto per dato e fatto della ragioneria generale dello Stato.

Il mio discorso, infatti, non mira che a discutere le funzioni di questa ragioneria generale dello Stato la quale, se funzionasse correttamente e facesse osservare esattamente la legge della contabilità generale, avrebbe potuto e dovuto impedire gli inconvenienti ai quali ho accennato.

Ricordo che l'attuale ministro del tesoro, in un articolo pubblicato in un giornale di Torino, insisteva circa la necessità di controlli parlamentari ed amministrativi che assolutamente impedissero l'eccedenza negli impegni e l'eccedenza di spese; quelle eccedenze che rappresentano una cifra considerevole, in media di 20 milioni l'anno, (che in un decennio formano la bellezza di oltre 200 milioni) che si spendono senza che la Camera ne sappia mai nulla. A proposito di queste eccedenze, ricordo un interessante discorso di un nostro egregio collega, l'onorevole Pompilj, che trattò lungamente questa questione delle eccedenze di spese, di cui, d'altronde, si sono occupati tanti altri prima e dopo di lui.

Pigliamo il consuntivo 1902-903 e vediamo a quale grado possa arrivare l'elasticità dell'aritmetica! Col sistema del bilancio di cassa inglese, noi avremmo avuto in questo consuntivo un avanzo di circa 219 milioni; mentre col sistema del bilancio di competenza, con la funzione varia e stranissima dei residui attivi e passivi che entrano a computo, l'avanzo si riduce a 70 milioni; una bella differenza, come si vede. Ma se la differenza di cui mi occupo fosse reale e poggiata sopra sottrazioni e addizioni di cifre reali, noi potremmo avere tutti i vantaggi e tutte le chiarezze, del bilancio di cassa,

pur mantenendo la precisione tecnica e scientifica, per così dire, del bilancio di competenza.

Ma la verità quale è? Io sono sicuro che non avrò dissenziente l'onorevole ministro del tesoro se dico che la cifra delle eccedenze passive ed anche le cifre delle eccedenze attive sono assolutamente immaginarie. Il giudizio, certamente, potrà sembrare, a prima vista, molto severo; ma quando si scende all'analisi delle singole cifre di alcuni dei capitoli di queste eccedenze che io vorrei risparmiarmi di leggere e che ricordo rapidamente, bisogna convenire che il giudizio è anche giusto. Infatti noi troviamo, per esempio, che in una certa categoria di entrate, sopra una somma di 58 milioni, 14 sono di rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie e straordinarie. E sapete, onorevoli colleghi, come sono stati giudicati questi milioni di residui attivi del rimborso di concorso ordinario e straordinario? Sfoliate le discussioni parlamentari, sia nella Camera dei deputati sia nel Senato, e vi persuaderete con le dichiarazioni degli uomini competenti che davvero non si tratta che di ciurmerie. La parola è dura: ma io siccome non ho l'elasticità della frase parlamentare, vi prego di lasciarla correre. Queste attività, nella maggior parte, scompaiono completamente, e da persone competenti sono considerate come assolutamente insussistenti e senza alcuna base.

La Corte dei conti, che in questo momento è stata fatta oggetto di tante critiche, dichiara: «se da una parte il motivo del loro continuo cumularsi (si parla di quei 14 milioni) era la morosità dei debitori, dall'altra dipendeva dal sistema invalso di accertare nei contratti delle somme sulla base soltanto delle previsioni di bilancio, senza conoscere nè la vera consistenza del credito, nè l'epoca della sua riscossione, e, in qualche caso, senza avere accertato il legale debitore». Vedete quale magnifica figura facciano questi avanzi attivi che figurano tante volte nei nostri bilanci! E quale base possono avere dunque i nostri bilanci e quale è la loro sincerità quando la Corte dei conti, a cui è stata rimproverata, in questi giorni specialmente, la sua leggerezza e la poca diligenza nel controllare le cifre, viene a dichiarare che si tratta, per questi residui attivi, di crediti contro debitori non accertati? In quella stessa cifra di 58 milioni, che appaiono nel rendiconto, alcune somme figurano come riscosse e non versate; ve ne sono altre che sono importate e si ripetono dal 1872; altre che si sono gradatamente ristrette; e talune altre che si sono ristrette anche legalmente con la concessione fatta ai debitori di poter pagare entro cinquanta anni: anzi una legge proposta dall'onorevole Di Bròglio, ha portato ad un secolo la facoltà del pagamento di questi residui e di questi concorsi per rimborsi, di guisa che si tratta di decine di milioni assolutamente figurativi e

che non hanno corrispondenza alcuna nella realtà. Ma se i residui attivi hanno questa consistenza, ne hanno forse una maggiore i cosiddetti residui passivi, le somme da pagare? I residui passivi, rappresentano una cifra più importante di quella dei residui attivi; giacchè mentre i residui attivi rappresentano 81 milioni, i residui passivi arrivano a 230 milioni circa nell'ultimo bilancio.

Si dice: queste cifre debbono figurare nel bilancio, perchè dobbiamo pagarle. Ma si debbono pagare realmente? Anche per queste cifre dei residui passivi avviene spesso volte quello che noi abbiamo dovuto deplorare per i residui attivi; si tratta cioè di spese che veramente non si debbono pagare. Ciò sarebbe piccolo male, se la cosa non fosse pericolosa, perchè questi residui servono per tutte le occasioni e in essi si va a pescare in tutti i modi quando fa comodo, sottraendo così la gestione completa delle cose dello Stato alla ingerenza, alla sorveglianza e al controllo parlamentare. Io non ripeterò i giudizi che intorno a questi residui hanno dato uomini autorevolissimi, dall'onorevole Sella all'onorevole Giolitti; tutti hanno mostrato i dubbi più feroci, diciamo così, circa la realtà di questi conti. C'è anche un dilemma molto interessante dell'onorevole Giolitti che io mi risparmio di leggere. Ma ricordiamoci che in questi residui si annidano e si nascondono le maggiori eccedenze di spese, e che queste eccedenze di spese derivano dalla mancanza assoluta di controllo che c'è nella ragioneria generale dello Stato. Poichè se nella ragioneria generale dello Stato il controllo ci fosse, noi non avremmo mai queste eccedenze di spese e non ci dovrebbero mai essere. Per essere di ciò convinti basta por mente alle deliberazioni della Corte dei conti ed alla trascuranza nell'osservare la legge della contabilità. Di quei 230 milioni che figurano tra i residui passivi, 200 milioni sono veramente reali; per gli altri la Corte dei conti dichiarò che erano semplicemente determinati a calcolo, vale a dire non documentati, vale a dire in contrasto alle leggi ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato.

Una cosa singolare è questa: che in queste eccedenze, in questi residui passivi i Ministeri dànno un contributo assai diverso: da un minimo, pel Ministero del tesoro del due e sessanta per cento, si va ad un massimo di contributo del trentacinque per cento pel Ministero dei lavori pubblici. La maggiore categoria, in questi residui passivi, è ora presentata dalle spese variabili obbligatorie rimaste insodisfatte, e che sono nientemeno per 223 milioni.

Come si spiega l'origine di questo grave inconveniente confessato dalla Corte dei conti? In un modo semplicissimo. Il senatore Finali, presidente della Corte dei conti, scriveva una volta una lettera nella quale dichiarava: « i colleghi della

Corte ed io abbiamo senza alcun dubbio ritenuto che l'obbligo fatto dall'articolo 18 della legge di contabilità debba essere adempiuto. » Vuol dire che a quell'articolo non si adempie menomamente. E che cosa dice quell'articolo? È molto esplicito; esso dice: la ragioneria generale con metodo di scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati delle pubbliche entrate accertate, riscosse e versate, e delle spese impegnate ordinate e pagate, in relazione non solo ai capitoli del bilancio ma anche ai vari servizi e alle responsabilità di ciascuna amministrazione.

Ora tutto questo è scritto nell'articolo 18, ma non è stato mai, credo, osservato. L'inosservanza di questo articolo è stata anzi così sistematica, che c'è anche qualche maligno (ed io non sono assolutamente di questo parere), il quale dice che nella ragioneria generale dello Stato non si conosce neanche quella contabilità a partita doppia che è indicata e imposta dalla legge e dal regolamento.

E a questo proposito io mi limito ad accennare a quello che si va ventilando, a quello che mi si è riferito di propositi antichi dell'onorevole Luzzatti. Da un lato mi si dice (e l'onorevole Luzzatti è tanto leale, che me lo confermerà se è vero, oppure lo smentirà) che nel 1891 l'onorevole Luzzatti voleva sciogliere completamente la ragioneria generale dello Stato.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Ho abolito la logismografia.

COLAJANNI. Quello lo sapevamo; ma anche il suo autore bisognava abolire. (*ilarità*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. L'uomo è degnissimo.

COLAJANNI. Ma oggi si dice anche che l'onorevole Luzzatti voglia fare un'altra innovazione; mettere, cioè, delegati del tesoro nei singoli Ministeri, in modo da farne una specie di sorveglianti di tutto ciò che si fa nei Ministeri medesimi. Ora io a questo proposito mi rivolgo all'onorevole Luzzatti, vecchio ed sperimentato parlamentare, per domandargli: crede egli che questa idea possa tradursi in atto? Fintanto che ci sarà lui ministro, che ha tanta autorità presso i suoi colleghi, essi sottostaranno, forse, a questa specie di sorveglianza! Ma con un altro ministro del tesoro, crede egli che i ministri tollererebbero questa sorveglianza quotidiana esercitata da subordinati? Io che non ho la lunga esperienza dell'onorevole Luzzatti mi mantengo scettico circa l'efficacia di questa sorveglianza, e dico addirittura che essa rappresenterebbe un nuovo ingranaggio burocratico, che importerà una maggiore e nuova spesa senza utilità vera e reale.

L'onorevole Luzzatti, con un gesto sembra dirmi: le vostre ipotesi sono sbagliate.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Non intendo ad un discorso così importante rispondere con un gesto.

COLAJANNI. Potrebbe essere anche un'ironia.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. No.

COLAJANNI. Io faccio il mio dovere e dico quello che penso. E domando a lei: crede ella veramente all'efficacia di questo provvedimento? Io non esito a dire che non ci credo; e poi, se avremo, come spero, occasione di ritornare negli anni venturi intorno all'argomento, richiamerò alla mente dei miei colleghi le dichiarazioni di oggi, e dirò: sino da allora prevedevo che un buon risultato non si sarebbe ottenuto.

Io perciò, invece di questa creazione di delegati speciali che debbano sorvegliare i singoli Ministeri, tornerei al concetto di riformare la ragioneria generale, richiamandola a quello che essa dovrebbe essere e al suo obbligo di vigilare la rigorosa osservanza della legge. Perchè il guaio è appunto che le leggi non sono assolutamente rispettate soprattutto pel fatto che, contro il disposto tassativo della legge, si mettono nei conti consuntivi note e spese che vanno oltre il 30 giugno. Si forma il consuntivo e si danno le spese relative e si presentano le relative note in luglio, agosto, settembre ed anche ottobre.

In una recente circolare dello stesso onorevole Luzzatti si diceva: « Dopo la fine dell'esercizio occorre che le singole amministrazioni pongano tutta la possibile cura nel discernere e illustrare le cause da cui derivano le eccedenze, procurando di eliminare tutti quelli impegni che non rispondano ad imprescindibili bisogni del servizio e non effettivamente accertati nell'esercizio di cui si rende conto. » Voi vedete dunque, onorevoli colleghi, che la violazione della legge di contabilità generale dello Stato è sistematica, poichè queste circolari che richiamano alle medesime osservanze si ripetono continuamente.

A che cosa varrà dunque la creazione di questi delegati presso i singoli Ministeri allorchando si vedrà che non possono assolutamente ottenere la osservanza della legge? A nulla.

C'è un giudizio della Corte dei conti che io mi risparmio di leggere circa questo stesso argomento, col quale giudizio s'insiste ancora maggiormente intorno agli inconvenienti che derivano dal modo come è osservata la legge di contabilità generale dello Stato: modo che permette persino la presentazione di conti assolutamente falsi. Dice la Corte dei conti: « si trovano negli elenchi somme a calcolo che non costituiscono veri e propri residui passivi e che avrebbero per ciò dovuto essere passate in economia; ad esempio, impegni per 2 milioni e 700 mila lire per un solo Ministero hanno

la intitolazione diversa che mal risponde al carattere di spesa liquidata richiesto dalla legge e dal regolamento per il residuo ».

Questo dice la famosa Corte dei conti a cui si fanno tanti rimproveri; mentre io penso che molte volte abbia fatto il dover suo indicando gli inconvenienti che di mano in mano si manifestavano. Avrebbe dovuto forse ricorrere a provvedimenti veramente rivoluzionari e talvolta respingere anche addirittura la registrazione di questi conti? Allora veramente noi avremmo assistito a qualche cosa di proprio nuovo e straordinario; al fatto cioè della Corte dei conti che si rifiuta di registrare i conti dello Stato.

Io ricorderò anche il sunto di una lettera del commendatore Barberis, un vecchio capo ragioniere che riduceva al minimo, anzi alla più ridicola proporzione, le funzioni della ragioneria generale dello Stato, dicendo che questa assolutamente altro non è che un passacarte per segnare tutte le note che le sono presentate, ma che di queste note non cura nemmeno di avere i documenti giustificativi: essa semplicemente registra i mandati, ma le mancano (e questo si rileva da un manuale di ragioneria che è stato pubblicato dal professore D'Alvise), sinanco le colonne dove dovrebbero essere registrati i documenti relativi a questi mandati: per modo che il disordine non potrebbe essere più sistematico e più deplorabile. Io non dirò quale sarebbe la vera funzione di questa ragioneria generale dello Stato, come mi hanno assicurato taluni. Ma secondo questi taluni essa non somministrerebbe che abili impiegati a disposizione dei nostri bravi colleghi, i quali impiegati, quando alcuno di questi nostri colleghi deve fare il suo discorso tecnico, generosamente si prestano a somministrare tutti gli elementi del discorso.

Ma in quanto a sindacato la ragioneria generale dello Stato non ne esercita nè punto, nè poco.

Si tratta di spese non liquidate, di residui passivi e di residui attivi che non hanno realtà e consistenza vera, si tratta di differenze di decine e di ventine, che si accumulano e che formano poi le centinaia di milioni.

Perciò concludo presentando quest'ordine del giorno, che vorrei che venisse accettato dall'onorevole ministro del tesoro e dalla Commissione:

« La Camera ritiene che il ragioniere generale dello Stato debba essere un cultore di contabilità di Stato, (vedete che qui c'è la diffidenza; e se vogliamo, la possiamo eliminare, perchè non sia *ad personam*), ed invita il ministro del tesoro a fare eseguire un'inchiesta da ragionieri sulla ragioneria generale allo scopo di accertare se essa risponda o no al fine per cui fu creata ».

E non ho altro da dire. (*Bene!*)

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cappelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAPPELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione del Comitato inquirente sui consuntivi della spesa del Ministero della pubblica istruzione negli esercizi 1901-904.

Inoltre mi onoro di presentare alla Camera la relazione del Comitato stesso sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole deputato Nunzio Nasi.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Cappelli della presentazione di queste due relazioni, la prima intorno all'inchiesta che fu affidata alla Commissione dei cinque, la seconda sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Nasi.

Queste due relazioni sono stampate e potranno essere distribuite tra poche ore. Perciò proporrei alla Camera di inscrivere nell'ordine del giorno per la seduta di sabato.

Voci. Sta bene.

PRESIDENTE. Se la Camera consente, così rimane stabilito.

(È così stabilito).

Si riprende la discussione sul bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Torniamo al bilancio del tesoro.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lazzaro. Ne ha facoltà.

LAZZARO. Sento l'obbligo di dire due parole a proposito di un argomento che si riferisce ad un capitolo di questo bilancio.

Al Ministero del tesoro deve esistere una petizione di diversi comuni interessati alla ferrovia Bari-Locorotondo. Il Governo concede per questa ferrovia una sovvenzione di tremila lire al chilometro, e la somma relativa è iscritta appunto nel capitolo 26 di questo bilancio.

Ora i comuni interessati a questa linea hanno domandato che, essendo migliorate le finanze dello Stato, lo Stato aumenti il sussidio da parte sua, sollevando i comuni di altrettanto nella parte della sovvenzione che spetta a loro.

La domanda fu presentata al Ministero dei lavori pubblici, il quale peraltro dichiarò che competente in questa materia era il Ministero del tesoro. Ecco perchè parlo di quest'argomento nella discussione del bilancio del tesoro.

Prego adunque l'onorevole ministro del tesoro di esaminare con molta benevolenza tra le questioni che riguardano le Puglie la domanda dei comuni

interessati per la linea Bari-Locorotondo e di vedere fino a qual punto essa possa essere accolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FASCE, relatore. Ho poco da rispondere all'onorevole Colajanni, tanto più che non posso avere preparato il discorso da quel funzionario, cui accennava l'onorevole collega, che prepara i discorsi tecnici ai deputati. *(Si ride).* Devo soltanto limitarmi a dire la parte che ha avuto la Commissione del bilancio nella questione gravissima delle eccedenze di impegni e dei residui che è molto antica. La Commissione e con ordini del giorno e con ingiunzioni verbali e scritte ai ministri del tesoro ha sempre insistito su questo punto, tanto che il ministro Finali, ora presidente della Corte dei conti, aveva preparato un disegno di legge per ovviare agli inconvenienti dei residui e delle eccedenze, e l'onorevole Boselli presentò pure un altro analogo disegno di legge. Questi disegni di legge per le vicende parlamentari non poterono essere discussi. Il male a cui l'onorevole Colajanni accenna non dipende da difetto della ragioneria generale dello Stato, ma dal fatto delle ragionerie autonome presso i vari Ministeri.

COLAJANNI. Ma essa ha il dovere di verificare!

FASCE, relatore. Ed appunto per facilitare questo riscontro l'onorevole ministro del tesoro ha presentato un disegno di legge deferito all'esame della Giunta del bilancio che ha nominato relatore l'onorevole Boselli, il quale, ripeto, era già stato autore d'un analogo disegno di legge. Quando esso verrà innanzi alla Camera udremo ancora una volta l'opinione dell'onorevole Colajanni e ne terremo conto.

In quanto ai residui, il conto di essi non può essere verificato che dalla ragioneria generale dello Stato affinchè vi possa essere unità di indirizzo.

Solo così si potrà ovviare agli inconvenienti accennati o almeno si potranno mitigare. Certo è che molto vi è da fare, e il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro del tesoro, per quanto mi risulta, risponde perfettamente alle idee dell'onorevole Colajanni, sebbene egli lo abbia in parte combattuto senza averlo esaminato.

COLAJANNI. L'ho esaminato.

FASCE, relatore. E giacchè ho detto che a questo riguardo la Commissione del bilancio non ha nulla a rimproverarsi, debbo aggiungere che mi auguro che il disegno di legge venga presto discusso e diventi legge dello Stato. Allora moltissimi inconvenienti saranno evitati, e ciò sarà dovuto in gran parte alle vivissime premure della Commissione del bilancio.

Del resto l'onorevole Colajanni ha ragione quando lamenta il fatto che questi residui figurano

prima nel bilancio di competenza, poi entrano nel bilancio dell'anno successivo, sicchè compariscono sempre come in un caleidoscopio ma non si incasano mai. In quanto poi ai residui dell'ultimo consuntivo essi in parte sono stati estinti ed a mio avviso il Governo così provvedendo ha fatto benissimo nell'interesse della sincerità del bilancio.

Io però, che per due anni di seguito sono stato relatore del bilancio del tesoro, non posso consentire nella censura che l'onorevole Colajanni ha mosso alla ragioneria generale dello Stato. Posso anzi dire che ogniquale volta si è ricorso ad essa per avere dati e schiarimenti abbiamo avute risposte concrete e documentate. Di ciò potrei dare la prova se avessi qui l'incartamento della mia relazione. Pertanto, anche a nome della Commissione del bilancio, prego l'onorevole Colajanni di non insistere nell'ordine del giorno presentato.

Faccio voti finalmente che il disegno di legge preparato con molta diligenza e con molto studio dall'onorevole ministro del tesoro venga presto discusso ed approvato: l'onorevole Colajanni così non avrà più occasione di muovere le lagnanze che ha portate dinanzi alla Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze.* Il discorso notevole dell'onorevole Colajanni richiederebbe una risposta non breve e non sobria del ministro del tesoro, poichè in forma efficacemente modesta l'onorevole Colajanni ha esaminato i punti più alti e delicati della contabilità di Stato applicata all'esperienza nostra. Però, com'è dovere mio, toccherò il più brevemente che mi sia possibile le varie questioni sollevate innanzi alla Camera.

L'onorevole Colajanni diceva: il bilancio italiano si loda per la sua perfezione tecnica da alcuni, da altri per le sue insufficienze si biasima; se il ministro del tesoro ha stimato necessario di istituire una Commissione permanente, intesa a esaminare profondamente il bilancio nostro e a compararlo con quello degli altri Stati, ciò significa che non crede a questa perfezione e che qualche cosa ci può apprendere l'altrui esperienza. Mi affretto a dichiarare che tale è la mia opinione; ho scritto anche di recente un articolo sulla Tesoreria e sulla contabilità di Stato inglese dove accenno alle nostre deficienze. In Inghilterra la discussione dei bilanci corre più rapida che da noi (perocchè là un vero bilancio non esiste, e l'indagine della Camera in Inghilterra si approfondisce su alcuni punti, non si dilata su tutti, non ha l'apparenza di un esame universale completo, si restringe a uno studio severo, nel quale è più che mai necessario il sindacato sulle spese), e quantunque tutto appaia meno profondo, tutto vi è più efficace. Non ho mai pensato che i nostri re-

golamenti contabili possano stare a paragone, per il valore effettivo del riscontro, a quelli dell'Inghilterra.

La grandezza dei popoli liberi è quella di non essere mai paghi dei propri ordinamenti, l'amico Colajanni ha sempre rappresentato questo malcontento. Anche di recente, dopo una esperienza tristissima della loro contabilità di Stato, chiaritasi dinnanzi alla catastrofe della guerra del Transvaal, come tutti i popoli eroici sogliono, gli inglesi hanno riordinato la loro amministrazione, hanno fatto l'esame di coscienza, notando molti difetti anche nel sindacato delle spese, proponendo nuovi metodi per correggersi nei modi indicati nell'articolo che all'onorevole Colajanni piacque ricordare. Fra questi metodi ve ne ha uno che raccomando alla Camera italiana: invece di una relazione sui conti consuntivi che descriva a fondo tutte le parti del bilancio, gli inglesi si accontenteranno d'ora innanzi, ogni anno, di esaminare una parte dell'amministrazione indicata dalla sorte, ma coll'indagine dei documenti, chiamando gli ufficiali pubblici a dare ragione alla Commissione dei conti consuntivi, e, tranne, per le cose riposte, che si chiamano segreti di Stato...

COLAJANNI. Compresa la stampa? (*Si ride*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze.* Io questo non lo so: lo sa lei, se lo dice.

Dunque, tranne i segreti di Stato, i funzionari (*Si ride*).

saranno obbligati a dare conto di tutto l'assetto dell'amministrazione che li riguarda. Cosicchè, mentre da noi si procede per inchiesta, in Inghilterra l'amministrazione dello Stato starà sotto una inchiesta continua e regolare e per conseguenza più efficace: perocchè i paesi latini, talvolta accesi dalla rabbia della virtù, compiono delle indagini straordinarie, ma poi dimenticano tutto. (*Verissimo! — Bravo!*)

Quindi mi lasci l'onorevole Colajanni la facoltà di rallegrarmi per aver nominato quella Commissione nella quale (egli lo sa), senza studio di parte, come è mio costume, ho cercato di mettere gli uomini più competenti, come il Loria, il Nitti, l'Alessio, i quali qui nomino a cagione d'onore, il Besta, professore di ragioneria alla Scuola superiore di commercio di Venezia, a cui dobbiamo studî insigni su paragoni di bilanci. L'idea mi è venuta, esaminando, a Parigi, l'ufficio tecnico del *Crédit Lyonnais*. Questa grande istituzione di credito ha un osservatorio finanziario che costa parecchie centinaia di migliaia di lire, e dove uomini competentissimi passano la loro giornata a comparare i bilanci dei vari Stati. Trattandosi d'un istituto che accredita i valori di tutto il mondo, ha sentito il bisogno di esaminare a fondo i bilanci di tutti gli Stati. E vi ho trovato studî sul bilancio italiano, che nonostante

io abbia nella ragioneria generale dello Stato fiducia maggiore di quella dell'onorevole Colajanni, si desiderano ancora nel nostro paese. Ciò che, in Francia un istituto particolare fa, lo dovrebbe compiere, in Italia, almeno il Ministero del tesoro. Io mi sono posto alcune volte, come ministro del tesoro, a paragonare, per esempio, i debiti pubblici dei vari Stati; e ho dovuto riconoscere l'enorme difficoltà di questi paragoni, pel contenuto della materia, per la forma dei debiti, per la non agevolezza di ridurli al medesimo denominatore. Ora, come dice Goethe, chi non conosce le lingue altrui, non sa bene neppure la propria, così credo che chi non sa bene i bilanci forestieri, non abbia neppure la facoltà d'indagare il valore specifico del bilancio nazionale: tutto si illumina per virtù di paragoni, in questa materia, paragoni per istudiare gli ordinamenti altrui, paragoni per valutare gli effetti degli ordinamenti propri. (*Benissimo!*). Di tal fatta dovrebbe essere il compito di quella Commissione cui ha accennato l'onorevole Colajanni, un compito di modestia: perchè la scienza la più modesta è quella della statistica. Si osserva, si compara, per indurne le leggi di fatto, riconoscendo che noi non possediamo l'ontologia del sapere a priori.

L'onorevole Colajanni diceva: le condizioni della nostra contabilità sono tali che occorrono dei rimedi; ma i rimedi non si ritrovano nelle proposte del ministro del tesoro, sono altrove. Ma ha dimenticato di dirci chiaramente dove si ritrovino.

COLAJANNI. Nell'osservanza rigorosa delle leggi.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interrim delle finanze. Ma l'osservanza rigorosa delle leggi, è una cosa che ogni ministro si propone di fare. (*Si ride*). Bisogna dichiarare gli organi e i metodi per raggiungere l'osservanza rigorosa delle leggi. Perchè il problema è lì. (*Interruzione del deputato Colajanni*). Io ho ascoltato lei, con molta attenzione, ora mi imiti e non mi interrompa.

Le eccedenze che esistono nel bilancio italiano, e non esistono che raramente nel bilancio inglese, ho avuto l'onore di dimostrare alla Camera, nella mia esposizione finanziaria, dipendono dal metodo diverso della contabilità di Stato. Un bilancio di cassa non ha eccedenze, un bilancio di competenza può averne; non deve averne necessariamente, ma può averne. Difatti, quando il bilancio italiano era un bilancio di cassa, e l'ufficio del tesoro si restringeva a vedere se c'era, o no, la somma iscritta per pagare, eccedenze non ve ne erano; ma esse nacquero il giorno in cui il bilancio di cassa si tramutò in bilancio di competenza, perchè le eccedenze nascono quasi sempre col mezzo degli impegni; quindi la necessità del riscontro degli impegni perchè non fioriscano

le eccedenze. Ora se questo è esatto, e non troverà contraddittori, creda pure l'onorevole Colajanni che quanto si è fatto e ci proponiamo di fare si accosta al fine nobilissimo che egli desidera.

Infatti il primo guaio dei nostri bilanci sta in ciò che non sempre, affidandoci all'esperienza, inscriviamo le spese secondo quello che debbono essere. Si pigli, per esempio, il bilancio dell'istruzione pubblica: se questo bilancio fosse bene amministrato, se fosse accresciuto all'incirca di un milione e mezzo (e l'ho fatto in parte per il 1904-1905 e con nuove note di variazione completerò l'opera), le eccedenze sparirebbero.

La colpa di esse non è della ragioneria generale dello Stato; dipende da un sentimento naturale in molti ministri del tesoro, i quali, non inscrivendo tutta la spesa, sperano in tal guisa di diminuire lo stimolo a spendere o dalla fisima di altri ministri del tesoro i quali, non inscrivendo tutta la spesa, hanno l'illusione di credere che in tal guisa si diminuisca il disavanzo; mentre si diminuisce negli stati di previsione, ma ricompare nei consuntivi.

L'onorevole Colajanni parlava degli errori della nostra contabilità, errori che rendono possibile di lasciar credere che i bilanci che sono in disavanzo paiano in avanzo; ha ricordato il metodo attribuito all'onorevole Magliani e che certamente nella storia della finanza italiana deve essere illustrato col suo nome. Ma, onorevole Colajanni, di chi era la colpa? La colpa era di quella dottrina logismografica usufruita particolarmente dal Magliani, del quale l'ingegno straordinario e la parola eloquentissima tutti abbiamo riconosciuto, ma del quale in questa Camera alcuni giustamente si gloriano di aver combattuti i metodi di finanza. Per effetto di essi si era perfino creata la famosa dottrina della trasformazione dei capitali, quella dottrina che per molti anni fu la nostra illusione e la maledizione della nostra contabilità di Stato. Per effetto di essa invocando un principio metafisico che, cioè, nel mondo nulla si perde ma tutto si trasforma, si era riusciti alla conclusione di mettere fra le entrate i debiti ferroviari, ossia, le entrate di debiti per le costruzioni e nelle spese le costruzioni da eseguirsi e si diceva che vi era il pareggio perchè se da una parte si prendeva a prestito per costruire delle ferrovie, dall'altra si spendeva l'identica somma per siffatto fine; quindi una partita riscontrava con l'altra perfettamente!...

La dottrina logismografica non si domandava se il reddito delle ferrovie valeva a pagare l'interesse dei debiti che si facevano e il loro ammortamento; questa piccola cosa se la dimenticava affatto! Un triste giorno ci siamo risvegliati e abbiamo trovato che questa dottrina ci conduceva al fallimento, perchè se teoricamente tutto si trasforma e nulla si perde (da una parte vi era

l'entrata per debiti, dall'altra vi era le costruzioni ferroviarie con questi debiti fatte), in altri capitoli crescevano gli interessi e gli ammortamenti da pagare, e procedendo per questa lubrica via si trasformava il bilancio italiano nel bilancio più vicino al fallimento che ci fosse allora in Europa. Ci siamo risvegliati a tempo, abbiamo combattuto questa dottrina logismografica, e abbiamo impedito anche gli errori di una falsa interpretazione di un'altra teoria, quella dei movimenti di capitale, per effetto della quale... (*Interruzione del deputato Colajanni*) ...attenda onorevole Colajanni, vedrà ch'ella è perfettamente d'accordo con me, mi usi questa cortesia...; per effetto della quale tutto ciò che si prendeva a prestito si metteva nell'entrata e tutto quanto si pagava nella spesa. E sa come faceva il ministro Magliani? Accendeva dei debiti straordinari, come ella ben sa, di uno o persino di duecento milioni, che fronteggiavano delle spese che non si dicevano più straordinarie, ma straordinarissime, e poichè, alla somma, l'entrata superava la spesa, volava per tutta Italia la lieta novella che si era in pareggio. No, dicevamo noi, è pareggio fatto di debiti; il pareggio vero non è che il risultato delle entrate effettive superanti le spese effettive e bastevoli a coprire le spese ferroviarie e le eccedenze degli ammortamenti nel movimento di capitali. Allora solo noi abbiamo il vero pareggio. Ed è così che questa contabilità di Stato, che ella ha troppo biasimato, oggidi erige i suoi bilanci. Se non abbiamo un'entrata effettiva che supera la spesa effettiva, la differenza nel movimento dei capitali e la differenza nelle spese ferroviarie, abbiamo il coraggio di dire: il bilancio è in disavanzo; mentre allora si aveva il triste coraggio di gridare: il bilancio è in avanzo.

Ora onorevole Colajanni, creda che molto dipende più che dai funzionari dello Stato, i quali non meritano i biasimi che oggi ha loro inflitto, dall'intonazione economica, dalla dottrina economica di chi dirige la finanza dello Stato. Considererei oggi un reato di contabilità quello che era in altri tempi ammesso come una verità incontrastata. Ma che c'entrano qui i ragionieri generali? C'entrano gli errori di una dottrina di contabilità, la logismografia, che sono lieto di aver abolito, perchè non era che la metafisica applicata alla contabilità di Stato, e come la metafisica di consueto fa traviare in filosofia, si figuri se non debba traviare in materia di contabilità di Stato! Ma l'onorevole Colajanni diceva, perchè ha detto tante cose nel suo discorso, prego di osservazioni acute, e come è suo costume, anche acri, credete voi aumentando i ragionieri e accentrando le ragionerie di sopprimere questi guai? Prima di tutto gli tolgo un dubbio: qui

non si tratta di crescere il numero degli impiegati. Il progetto di legge che ho presentato alla Camera e a cui la Commissione del bilancio ha dato, credo unanime il suo assentimento, nominando relatore l'onorevole Boselli, che si avvia a rinforzarlo anche più di quello che non avessi fatto, non costa un soldo di più ai contribuenti. Posso essere rimproverato di tante cose, ma non voglio passare per largo spenditore nè per il Ministero che governo nè per gli altri; è questo un rimprovero che non merito. Una volta un uomo di cui tutti ricordiamo il nome con venerazione, l'Imbriani, mi interruppe dicendomi: Arpagone! Gli risposi: Sì, ma per i contribuenti, non per mio conto. Chi è a questo posto per difesa dei contribuenti, dev'essere avarissimo del pubblico danaro. Ora l'onorevole Colajanni dice che il nuovo ordinamento da me proposto non basta e non raggiunge l'intento. Basta e raggiunge l'intento, glielo dimostrerò brevissimamente. Il ragioniere, nominato dal Ministero del tesoro, e che avrà la stessa funzione di quella del tesoriere inglese, rappresenterà il Tesoro in tutti i Ministeri.

Egli avrà soltanto un compito, quello di non permettere che si amministrino fuori del bilancio, contro il bilancio, sopra il bilancio; egli avrà il compito di avvertire il ministro del tesoro se i ministri eccedano i limiti, che la legge della contabilità e la legge del bilancio prescrivono.

Il progetto di legge crea una nuova responsabilità, perchè se il ragioniere, cedendo alle ingiunzioni di ministri facili o prevaricatori, li assecondasse nello spendere contro la legge, la Corte dei conti istituirebbe un giudizio, come fa con gli altri contabili, contro il ragioniere prevaricatore, lo terrebbe responsabile condannandolo. Così si crea la responsabilità nel ragioniere e anche nell'economista, per le aggiunte, che la Commissione generale del bilancio ha fatto, tenendo conto della esperienza, al mio disegno di legge, e che cordialmente accolsi.

Non si crea un automa, che dipenda dalla ragioneria centrale dello Stato, ma un essere cosciente della propria responsabilità e in proporzione della propria responsabilità, ha anche i poteri adeguati, in guisa che debba e possa resistere a un ministro, il quale gli ingiungesse di amministrare contro la legge della contabilità e contro la legge del bilancio.

Onorevole Colajanni, creda a me, si potranno immaginare dei congegni più forti, si potranno immaginare dei congegni più abili, ella ce li dirà quando fra breve discuteremo questa legge, ma non si può dirla nè una legge di accentramento, nè una legge oziosa. È una legge di riscontro a uso del Tesoro inglese, è una legge di responsabilità amministrativa, che la nostra contabilità di Stato consoliderà e non indebolirà. Ma

l'onorevole Colajanni affermava: le eccedenze nascono dalla cattiva gestione dei residui, le eccedenze si coordinano con una serie di vizi della contabilità, che dobbiamo correggere. Le eccedenze, dirò all'onorevole Colajanni, richiedono un Governo, che abbia la coscienza della propria responsabilità costituzionale, una Camera, che eserciti anch' essa vigilante e continua la sua funzione costituzionale di sindacato sulle spese, e non la eserciti soltanto per soprassalto, quando gravi avvenimenti si producano e poi lasci trascurata una delle funzioni sue più essenziali, quella, a cui storicamente deve la sua origine e la ragione della vita!

Non basta che il Governo faccia il suo dovere, e spesso può non farlo; occorre che la Camera sia vigilante e porti nel riscontro dei conti consuntivi e delle eccedenze quella cura, che molte volte essa reca in questioni più teatrali, più appariscenti, ma meno essenziali di questa, che è la custodia e la cura del pubblico denaro. Ora, onorevole Colajanni, sa quei miei decreti, a cui ella allude, e che mi parve accogliesse con benevolenza, quale responsabilità addossino al Governo? Per effetto di quei decreti, che ora vogliamo perfezionare, tramutare in legge, ogni due mesi il ministro deve fare il proprio esame di coscienza per vedere se delle eccedenze siano nate o stiano per spuntare. I verbali di questo esame sono mandati da una parte al Ministero del tesoro e dall'altra alla Corte dei conti, e la Corte dei conti deve farne un rapporto alla Camera per avvertirla che delle eccedenze sono nate o stanno per prodursi in un Ministero. Allora il ministro del tesoro ha l'obbligo costituzionale di provvedere, di venire in questa Camera a denunciare siffatte eccedenze, e a indicare il modo, con cui devono sanarsi, nè può essere altro che per equivalenti economie ovvero con nuove entrate. In tal guisa sarà periodica, assidua la cura del Governo e la responsabilità della Camera di osservare queste eccedenze nell'atto in cui si iniziano e nel loro svolgimento, di impedire che se ne tenga discorso doloroso per deplorarle soltanto nei conti consuntivi.

Ecco su quali principi si appoggiano le mie proposte, a quali risultati esse conducono. Quando li discuteremo qui alla Camera l'onorevole Colajanni dirà dove si possano perfezionare, dove si possano correggere, io gli assicuro lealmente che per la cura di sostenere le mie idee, non escluderò le sue, se saranno migliori. Perché il paese di una cosa sola ha sete ed è che le responsabilità costituzionali nelle spese si chiariscano sempre più, onde si tolga il sospetto che il denaro del pubblico vada speso per scopo diverso da quello del pubblico servizio.

Ma l'onorevole Colajanni soggiungeva: queste

eccedenze si connettono con la cattiva gestione dei residui. Ora su questa questione dei residui, è da tanti anni che ne andiamo parlando in questa Camera; ricordo nel 1887 di avere scritto, presidente della Commissione generale del bilancio, quasi un mezzo volume su questa questione dei residui.

Ma, veda l'onorevole Colajanni se merito questa accusa di trascurare l'esame dei residui. Nella mia esposizione finanziaria ho detto: « I residui passivi crebbero di lire 1 milione 243 mila, quelli attivi diminuiscono di 20 milioni. Il che dipende dal passaggio nei conti patrimoniali dei crediti del tesoro verso le provincie e i comuni, ai quali la legge del 1901 ha concesso opportuni indugi per il pagamento dei debiti contratti per opere pubbliche ». Quindi è continua la cura di revisione nel ministro del tesoro, aiutato dalla ragioneria dello Stato, a fine di purgare il conto dei residui da tutto ciò che non è prontamente e sicuramente esigibile e di passarli nei conti demaniali come un patrimonio morto di cui la sorte o l'avvenire diranno se possa rivivere e tornare di nuovo nel bilancio attivo e vivo dello Stato.

Però consento con lui che questo lavoro della revisione dei residui debba essere ogni dì più minuto e coraggioso. Come una volta ci contentavamo di dichiarare il bilancio in equilibrio quando le entrate effettive pareggiavano con le spese effettive, poi migliorando le condizioni della finanza siamo diventati più esigenti e abbiamo detto: no, non v'è pareggio che quando l'entrate effettive colmano anche le differenze nel movimento dei capitali... in appresso siamo andati assottigliando le nostre esigenze e oggidì dichiariamo: non è pareggiato il bilancio se l'entrata effettiva non copre tutto, anche l'eccedenza nelle spese ferroviarie, così ora che le condizioni della finanza lo consentono, dobbiamo farci anche più austeri nella cura sottile di revisione di questi residui attivi, appunto per non avere dei conti del tesoro non corrispondenti alla realtà. Ma anche qui, onorevole Colajanni, mentre prendo impegno di andare risoluto per questa via (ciò che ho fatto ne è la prova) le dico: se la prenda coi ministri, non se la prenda coi ragionieri generali dello Stato. Questi non mancano di avvertire i ministri di tutto ciò che vi è di dubbio nei residui attivi e passivi. Ma i ministri, i quali politicamente vedono tante cose, anche le fosforescenze e le apparenze del credito pubblico, hanno cura di non accrescere il debito del tesoro. E poichè il debito del tesoro è il risultato segnatamente di queste vicende dei residui attivi e passivi, manca qualche volta all'ultima ora nel ministro del tesoro il coraggio di far apparire più grosso il debito del tesoro. Le responsabilità

sono nostre assai più che di quei ragionieri, dei quali oggi ha parlato, con non troppo poca reverenza, perchè la reverenza non è la sua qualità, ma con censure troppo aspre.

— E vuole vedere, onorevole Colajanni, se ho ragione di difendere questa ragioneria generale dello Stato, che ella ha colpito troppo severamente? Tutti i ministri del tesoro che si avvicendarono in questi ultimi anni, si sono serviti tutti dello stesso uomo e degli stessi uomini.

COLAJANNI. Non ne capivano niente.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro interim delle finanze*. Aspetti.

E si trattava di ministri di temperamento molto diverso. Per esempio, quale temperamento è più diverso del mio da quello dell'onorevole Sidney Sonnino? Eppure ella non può dire che Sonnino non intenda la contabilità di Stato, e mi fa l'onore di credere che ne capisca qualche cosa anch'io. Ebbene noi ci siamo giovati degli stessi uomini.

COLAJANNI. Se volete riformare, vuol dire che le cose non vanno bene.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro interim delle finanze*. Aspetti, vogliamo riformare perchè non sarà mai giunto il giorno in cui si cesserà di fare riforme, l'inquietudine del miglioramento dei servizi pubblici è una necessità; lo spirito di riforma cesserà quando cesserà la vita.

Ora se uomini che furono al Ministero del tesoro, diversi di indole, di umori, di qualità tecniche, si sono tuttavia giovati degli stessi strumenti vuol dire che non è nell'amministrazione che essi hanno trovato delle difficoltà per raggiungere il loro intento, ma nei metodi. Parliamo più dei metodi e meno degli uomini, e allora raggiungeremo il nostro intento. Perciò non potrei accettare, onorevole Colajanni, di mettere sotto inchiesta la ragioneria generale dello Stato, com'ella mi propone, segnatamente nel momento attuale quando la funzione della ragioneria generale dello Stato si fa sempre più delicata, dev'essere cinta di maggiore autorità e di maggior rispetto.

Non voglio indebolirla oggi in cui noi, per consenso quasi generale, sentiamo di dover rafforzare l'opera del sindacato e quando il ragioniere generale come lo proveremo nelle imminenti grosse discussioni, più volte ha avvertito i guai, più volte ha richiamato i ministri che non le osservavano, al rispetto della legge di contabilità e delle leggi di finanza. Ma non fu obbedito, e non essendo obbedito abbiamo dovuto chinare la fronte, la ragioneria generale prima, il ministro del tesoro poi, perchè noi non abbiamo il potere che di dichiarare massime di virtù, ma ci manca quello di dar disposizioni accompagnate da sanzione.

Le massime di virtù sono fatte per coloro che cercano il paradiso nella preghiera e non per co-

loro che amministrano la cosa pubblica. Noi dobbiamo dare della forza ai riscontri finanziari e costituzionali del Ministero del tesoro, e questa forza io invoco da voi, coi nuovi provvedimenti. Se la prenda, onorevole Colajanni, coi ministri, non con i funzionari. Noi siamo qui per rispondere dei nostri peccati veniali o mortali, se ne abbiamo. Ma creda la ragioneria generale dello Stato non ha le colpe che a essa attribuisce. Però è impeccabile? Non si può migliorare? I registri degli impegni non si possono tenere meglio?

Onorevole Colajanni, guardi a una piccola esperienza di questi giorni che mi è suggerita dalla presenza del mio amabile collega, il ministro dei lavori pubblici.

Voci. Amabile! (*ilarità*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. I vizi della contabilità nostra sono ancora così notevoli, che si potevano accendere nella Cassa patrimoniale delle ferrovie e nelle altre Casse ferroviarie dei debiti per decine di milioni, senza che la ragioneria dello Stato ne avesse notizia, senza che il ministro del tesoro avesse consentito ad assumere questi debiti, dei quali tardi faceva la triste conoscenza soltanto per pagarli.

Il ministro dei lavori pubblici e io ci siamo persuasi che era leggera una contabilità di Stato la quale assottigliava i riscontri per decine di lire, e poi lasciava passare senza un esame profondo e dibattuto tra i lavori pubblici e il Tesoro, le decine di milioni in cose così delicate e gravi, quali sono le spese ferroviarie.

E allora, senza pretendere alla fama di grandi riformatori, abbiamo subito provveduto in modo che nessun decreto è valido per le spese di questa specie se non ha prima l'assenso del ministro del tesoro oltre che quello del ministro dei lavori pubblici; questi considerando la spesa dall'aspetto tecnico, il ministro del tesoro dall'aspetto finanziario, cioè, rispetto all'attitudine e capacità del bilancio ad assumere le responsabilità finanziarie che questo genere di opere comporta. Abbiamo migliorata la contabilità di Stato istituendo alla ragioneria generale un registro che di dieci in dieci giorni il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici riscontrano perchè abbia la conformità e omogeneità che documenti di questa natura richiedono. Eccovi una riforma tratta dalla necessità delle cose e che ci salverà da quelle dolorose sorprese, di cui l'onorevole Nofri ha parlato in questa Camera con una recente interrogazione; essa mi diede occasione di rettificare alcuni errori ad arte divulgati.

Quindi ogni giorno tutto ciò si migliora, ogni giorno la necessità delle cose introduce delle correzioni nei nostri metodi e istrumenti finanziari; e ogni volta che ciò facciamo, abbiamo colla-

boratrice fedele ed efficace la ragioneria dello Stato, la quale desidera la chiarezza dei conti e non si compiace di quelle torbide transazioni e di quei taciti compromessi ai quali parve accennare nel suo discorso il mio amico Colajanni. Che se qualche deputato batte alle porte della ragioneria dello Stato e questa gliel'apre per dargli tutti i dati di cui abbisogna per i suoi lavori parlamentari (onorevole Colajanni nessuno di noi può dire di conoscere tutte queste materie a fondo) dobbiamo allora rallegrarci che ci sia una istituzione imparziale, la quale non nasconde nulla a nessuno e specialmente a coloro che debbono essere i riscontratori del pubblico denaro. (*Benissimo!*) E questo che a lei par motivo di rimprovero a me pare argomento di elogio. Prenda atto delle mie dichiarazioni, onorevole Colajanni, che non possono essere diverse dalle sue perchè ho passata la vita a desiderare l'ordine nei pubblici conti e il loro riscontro efficace a tutela delle responsabilità del Governo e della incolumità delle istituzioni parlamentari; ne prenda atto, se non altro per mettere le mie dichiarazioni alla prova dei fatti quando fra breve torneremo a discutere di questa materia, venendo dinnanzi a noi il disegno di legge, di cui è relatore l'onorevole Boselli. Ritiri, onorevole Colajanni, quel suo ordine del giorno, perchè, creda a me, esso colpisce dei funzionari che non lo meritano, i quali anzi desiderano di essere dalla Camera incoraggiati nel loro ufficio severo.

Sappiano che se essi rilassano i vincoli del riscontro costituzionale avranno il giudizio di questa Camera inesorabile, ma se si oppongono agli uomini potenti o piccoli, ai ministri segnatamente, per fare eseguire la legge dello Stato e per conservare incolumi quei riscontri costituzionali, senza i quali la legge di finanza e il bilancio che noi votiamo sarebbero un'ironia, essi avranno il plauso del Parlamento (*Bene!*) Non si metta dunque in votazione un ordine del giorno che in questo momento suonerebbe sfiducia verso coloro che non la meritano; non è dalla ragioneria generale dello Stato che vennero fiacchi consigli sul riscontro del pubblico denaro.

E ora che un sorriso gentile dell'onorevole Colajanni mi fa comprendere che egli non insisterà nell'ordine del giorno, contentandosi di prendere atto delle mie dichiarazioni, assicuro il veterano delle nostre lotte parlamentari, il mio amico Lazzaro, che terrò sommo conto della preghiera che mi ha fatto e la girerò al ministro dei lavori pubblici con cui riesamineremo la questione dello stanziamento per la ferrovia che all'onorevole Lazzaro è cara, sempre subordinando, s'intende, i nostri atti a quella santa avarizia del pubblico denaro, da cui non posso dipartirmi. Ma prenderemo in esame la questione

con tutta benevolenza, pure restando entro quei criteri comparativi, che a noi impongono di considerare le condizioni, non solo di quella ferrovia, ma di tutte le altre. Però l'onorevole Lazzaro sa che se può una voce aver presa sull'animo mio per l'accoglimento di una preghiera, è certamente la sua, pur tenuto conto delle necessità dell'Erario, le quali diventano gravi per i grossi impegni a cui dobbiamo sottostare: maestri, Roma, Basilicata, Napoli... E mi fermo qui respirando perchè conserviamo il pareggio, abbiamo anche una piccola eccedenza attiva nonostante tutti questi sforzi a cui sottoponiamo il bilancio. Il che si ottiene per la severità in tutte le spese minute e non minute di qualsiasi specie; ne elimino continuamente a milioni di nuove proposte. Non dico che la sua ferrovia, onorevole Lazzaro, non meriti tutti i riguardi, noi la esamineremo con molta benevolenza, ma anche con giusta severità. (*Bravo!*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEL. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione ed ingiurie.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

LAZZARO. Ringrazio il mio amico di vecchia data l'onorevole ministro del tesoro per la gentilezza con cui ha risposto alla mia preghiera, ma egli ha messo troppo amaro...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interrim delle finanze. È il mio mestiere!

LAZZARO. Ed io le comprendo certe cose. Però esamini bene col suo collega dei lavori pubblici quella domanda e vedrà che ciò che è domandato non è di danno al tesoro.

Io capisco le necessità del bilancio, ma d'altra parte io non posso trascurare altre necessità che derivano dalla natura delle cose. E pertanto io ho fiducia nell'onorevole ministro del tesoro e lo ringrazio della sua risposta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la grazia e giustizia ha chiesto di parlare per presentare un disegno di legge. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto col ministro del tesoro, un disegno di legge per l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a 1000.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione del bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti dichiaro chiusa la discussione generale del bilancio del tesoro.

COLAJANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Presentando quell'ordine del giorno non era certo mio intendimento di farlo votare, perchè comprendeva quale sarebbe stata la sorte del medesimo, oppositori il ministro e il relatore. A me bastava di avere richiamato la loro attenzione su una questione, che mi pare sia grave, come ha riconosciuto lo stesso ministro del tesoro.

Mi permetta però l'onorevole ministro che io non mi associ a tutte le lodi che egli ha voluto rivolgere alla ragioneria generale. Io non mi ci associo, perchè tengo conto delle circolari dei vari ministri, che constatano il male, e dei giudizi severissimi della Corte dei conti. Se la ragioneria generale avesse funzionato bene, non ci sarebbero quelle partite illiquide, i condebitori non esistenti, i concreditori non esistenti, e se ci fossero stati i documenti giustificativi di tutte queste partite, non sarebbero stati possibili questi inconvenienti. Perciò non mi posso associare alle lodi fatte dall'onorevole ministro.

Del resto sono lieto di avere sentito meglio quali sono le linee generali della riforma che il ministro intende attuare, la quale giustifica il desiderio vivissimo che venga mutato l'attuale ordine di cose. E non ho altro da dire.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Le partite illiquide a cui accenna l'onorevole Colajanni non dipendono dalla ragioneria generale, ma da una serie di circostanze che si collegano colle responsabilità e colle constatazioni degli altri Ministeri. Essa non ha il mezzo di verificare tutte le singole partite sostituendosi al giudizio e alla valutazione dei dicasteri competenti.

Del resto io non pretendo che l'onorevole Colajanni si associ alle mie lodi verso la ragioneria generale; mi basta solo che più non si associ ai biasimi che le aveva rivolti. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discus-

sione degli articoli e dei capitoli del bilancio, avvertendo che si intenderanno approvati quei capitoli sui quali non si faranno osservazioni.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 400,200,726 e centesimi 66.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,446.62.

Capitolo 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 7,830,136.

Capitolo 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), *soppresso*.

Capitolo 4-bis. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (*Spesa obbligatoria*), lire 31,054,774.25.

Capitolo 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 30 milioni 232 mila 946 e centesimi 85.

Capitolo 6. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,063,884.87.

Capitolo 8. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 987 mila 626 e centesimi 78.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napolitane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,171.46.

Capitolo 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a (*Spesa obbligatoria*), lire 593,245 e centesimi 66.

Debiti redimibili. — Capitolo 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,749,426.01.

Capitolo 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,893,918.73.

Capitolo 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 232,450.

Capitolo 14. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876,

n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Interessi, lire 25,728,737.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (Legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 28,445,535.

Capitolo 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,721,575.

Capitolo 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,542,825.

Debiti variabili. — Capitolo 18. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 320,600.

Capitolo 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 6,200,000.

Capitolo 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323. e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,322,475.

Capitolo 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, numero 5550, e dell'articolo 4 della presente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 23. Interesse di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

Capitolo 24. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 499, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 25. Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 16,102,000.

Capitolo 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, num. 5002, serie 2^a (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306,29.

Capitolo 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina — Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 125,000.

Capitolo 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 29. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto), lire 32,061,645,88.

Capitolo 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 22,226,089,43.

Capitolo 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,200,000.

Capitolo 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 22,724,365.

Capitolo 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,570,540.

Capitolo 34. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (*Spesa obbligatoria*), lire 109,481,60.

Capitolo 35. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899, lire 1,670.

Capitolo 36. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della

legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Ottava annualità), lire 4,061,636.88.

Debito vitalizio. — Capitolo 37. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,685,000.

Pensioni straordinarie. — Capitolo 38. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse, lire 730,000.

Capitolo 39. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n.46, e 18 dicembre 1898, n. 489, lire 2,000,000.

Capitolo 40. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 34,000.

Dotazioni. — Capitolo 41. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 42. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (Legge 6 dicembre 1900, numero 393), lire 1,000,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 43. Spese pel Senato del Regno, lire 470,000.

Capitolo 44. Spese per la Camera dei deputati, lire 931,000.

Capitolo 45. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

Spese generali d'amministrazione. — Ministero. — Capitolo 46. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,946,093.44.

Capitolo 47. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) lire 286,472.

Capitolo 48. Personale straordinario, lire 51,877.

Capitolo 49. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 50. Spese d'ufficio del Ministero, lire 105,040.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 51. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 52. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

Capitolo 53. Compensi, retribuzioni, mercede di, indennità di missioni al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, lire 13,000.

Capitolo 54. Personale straordinario dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri -

Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 400.

Capitolo 55. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, lire 5,000.

Corte dei conti. — Capitolo 56. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,530,319.94.

Capitolo 57. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 214,811 e centesimi 50.

Capitolo 58. Spese d'ufficio, lire 84,500.

Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro. — Capitolo 59. Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (*Spese fisse*), lire 76,000.

Capitolo 60. Personale di ruolo dell'ufficio centrale d'ispezione - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 4,897.50.

Capitolo 61. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compensi ai segretari della detta Commissione, lire 5,000.

Capitolo 62. Indennità di missione agli ispettori degli istituti di emissione e del tesoro e al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato, lire 27,500.

Capitolo 63. Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre istituti d'emissione, lire 5,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 64. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 821,473.47.

Capitolo 65. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 17,738.

Capitolo 66. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 67. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 3,600.

Capitolo 68. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 41,500.

Capitolo 69. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 25,600.

Intendenza di finanza. — Capitolo 70. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 2,001,937.61.

Capitolo 71. Personale di ruolo, di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 11,460.

Capitolo 72. Personale straordinario, lire 76,800.

Capitolo 73. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 900.

Servizio del tesoro. — Capitolo 74. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria cen-

trale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (*Spese fisse*), lire 132,870.

Capitolo 75. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 7,380.

Capitolo 76. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori, lire 39,050.

Capitolo 77. Personale straordinario della tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 78. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestiva dalla Banca d'Italia (*Spese fisse*), lire 813,774.93.

Capitolo 79. Personali delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestiva dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 11,900.

Capitolo 80. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 103,500.

Capitolo 81. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,750.

Capitolo 82. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 16,500.

Capitolo 83. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 36,000.

Capitolo 84. Spese per servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 76,560.

Capitolo 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. - Capitolo 86. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 40,490.

Capitolo 87. Personale di ruolo. - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,941.

Capitolo 88. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 89. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 85,000.

Capitolo 90. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 700.

Servizi diversi. - Capitolo 91. Spese di com-

missione, di cambio ed altre occorrenti per pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 460,000.

Capitolo 92. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte e valori, lire 29,500.

Capitolo 93. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 55,000.

Capitolo 94. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 22,000.

Capitolo 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 97. Spese per servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 10,000.

Capitolo 98. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 75,000.

Capitolo 99. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 3,000.

Capitolo 100. Spese postali (*Spesa d'ordine*) lire 8,000.

Capitolo 101. Spese di stampa, lire 96,700.

Capitolo 102. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 23,550.

Capitolo 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 300.

Capitolo 104. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), (*per memoria*).

Capitolo 105. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 16,000.

Capitolo 106. Indennità di missione, assegni fissi, compensi e spese diverse per le ispezioni alle amministrazioni centrali e provinciali e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato, lire 45,000.

Capitolo 107. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale, lire 40,000.

Capitolo 108. Assegni per gli addetti ai gabinetti, lire 20,000.

Capitolo 109. Compensi al personale del segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza

e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'amministrazione centrale e provinciale nonchè compensi ai membri della Commissione per gli esami indetti dal segretariato generale, lire 14,000.

Capitolo 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 27 giugno 1902, n. 272, lire 175,000.

Capitolo 111. Spese casuali, lire 23,000.

☞ *Spese per servizi speciali.* — *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* Capitolo 112. Personale (*Spese fisse*), lire 29,560.

Capitolo 113. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 350, ed altri istituti congeneri (*Spesa d'ordine*), lire 583,735.

Capitolo 114. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (*Spesa d'ordine*), lire 1,568,221.

Fondi di riserva. Capitolo 115. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 116. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 117. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 76,000.

Capitolo 118. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000.

Capitolo 119. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'ar-

ticolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, numero 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 358,294.56.

Capitolo 120. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria.*

Capitolo 121. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, *per memoria.*

Capitolo 122. Somma dovuta alla Società delle ferrovie meridionali in conseguenza della convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (tredicesima annualità), lire 162,838.26.

Capitolo 123. Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione, lire 96,000.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 124. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 19,760.

Capitolo 125. Assegni di disponibilità, lire 4,000.

Capitolo 126. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 127. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,600.

Capitolo 128. Spese per i lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico, lire 46,680.

Capitolo 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e per spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 130. Personale della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 10,500.

Spese diverse. — Capitolo 131. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 255,000.

Capitolo 132. Pensioni da pagarsi per conto

della monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*) lire 4,500.

Capitolo 133. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 *per memoria*.

Capitolo 134. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 12,024,56.

Capitolo 135. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48, lire 1,300,000.

Capitolo 136. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 137. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, lire 300,000.

Capitolo 138. Corresponsione all'istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo speciale di beneficenza e religione giusta l'articolo 1 comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321, *per memoria*.

Capitolo 139. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dimissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 140. Somma corrispondente alle quote d'imposta erariale e di sovr'imposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del Fondo per il risanamento (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290), lire 875,000.

Capitolo 141. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari, lire 300,000.

Capitolo 141-bis Concorso dello Stato nella

spesa da sostenersi dalla amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'articolo 1, comma 2°, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 1,000,000.

Categoria terza. *Movimento di capitali*. — *Estinzione di debiti*. — Capitolo 142. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Ammortamento, lire 7,431,474.12.

Capitolo 143. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,148,462.50.

Capitolo 144. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,359,060.

Capitolo 145. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,480,000.

Capitolo 146. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali — Legge 27 aprile 1885, n. 3048 — Ammortamento, lire 3,600,000.

Capitolo 147. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 148. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 134,000.

Capitolo 149. Obbligazioni per lavori edili di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000.

Capitolo 150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 151. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 — Ammortamento — (Ottava annualità), lire 938,363.12.

Capitolo 152. Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323), lire 1,170,000.

Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capitolo 153. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita

dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, per memoria.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 154. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 155. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (*Spesa d'ordine*), lire 10,567,192.

Capitolo 156. Anticipazioni pel servizio di Cassa dei corpi dell'esercito, lire 8,000,000.

Capitolo 157. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166 (*spese d'ordine*), per memoria.

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 158. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 6,697.

Capitolo 159. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo, lire 14,030.

Capitolo 160. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,947,825.

Capitolo 161. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (Legge 29 marzo 1900, n. 101), lire 6,091,100.

Capitolo 162. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 496,863,81.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 480,084,959.15.

Debiti redimibili, lire 80,314,466.74.

Debiti variabili, lire 114,740,810.08.

Debito vitalizio, lire 5,449,000.

Dotazioni, lire 16,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 2,283,000.

Spese generali d'amministrazione. — Ministero, lire 2,399,482.44.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 22,750.

Corte dei conti, lire 1,829,631.44.

Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro, lire 118,397.50.

Avvocature erariali, lire 989,911.47.

Intendenze di finanza, lire 2,091,097.61.

Servizio del tesoro, lire 1,257,284.93.

Regia zecca e monetazione, lire 133,631.

Servizi diversi, lire 1,241,050.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 2,181,516.

Fondi di riserva, lire 3,500,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 714,686,988.36.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili*, lire 705,132,82.

Spese di amministrazione, lire 426,540.

Spese diverse, lire 4,346,524.56.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 5,478,197.38.

Categoria III. *Movimenti di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 19,374,359.74.

Anticipazioni a provincie e comuni, lire ».

Partite che si compensano con l'entrata, lire 18,737,192.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 38,111,551.74.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 43,589,749.12.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 758,276,737.48.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 8,556,515.81.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 720,165,185.74

Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 38,111,551.74.

Totale spese reali, lire 758,276,737.48

Categoria IV. — Partite di giro, lire 8,556,515.81.

Totale generale, lire 766,833,253.29.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Pongo a partito questo articolo primo che comprende l'approvazione dello stato di previsione, del quale si è data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Leggo la tabella *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4 *bis*. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3ª).
 - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi*).
 - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
 - » n. 13. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, numero 3048) (*Interessi*).
 - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*Interessi*).
 - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*Interessi*).
 - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
 - » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, (serie 2ª).
 - » n. 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
 - » n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina. (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
 - » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).

Segue Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).
- » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893 n. 125).
 - » n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 89. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
 - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 100. Spese postali.
 - » n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro.
 - » n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 113. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
 - » n. 114. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - » n. 117. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 118. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 119. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 131. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 132. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 134. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.

Segue Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 136. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 139. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 143. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 144. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 145. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 147. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 148. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 149. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 154. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 155. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 157. Anticipazioni da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166.
 - » n. 161. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 20. Spese postali.
 - » n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per varii servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 35. Spesa occorrente per la formazione e conservazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 7 luglio 1901 n. 321.
- » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 55. Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione. (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 56. Restituzioni e rimborsi. (Idem).
 - » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, numero 3443 (Idem).
 - » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 60. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 61. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 62. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - » n. 67. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 68. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 70. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
 - » n. 76. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 83. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 89. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 114. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 115. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 116. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 120. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 122. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
 - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 124. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 135. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 139. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 140. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 144. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli art. 2 e 3 dell'allegato A della legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 146. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 147. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo in Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi all'erario (Id).
 - » n. 161. Mercedi per la verifica e pe' collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 162. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 163. Vincite al lotto.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 170. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
- » n. 171. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 175. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 177. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 178. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
 - » n. 184. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 186. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 188. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 189. Compra dei sali.
 - » n. 190. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 193. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 194. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 195. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 199. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 203. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 205. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 207. Spese per la compra dei sali di chinino e per la loro preparazione e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lettera A.
 - » n. 208. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
 - » n. 209. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 210. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4, lettera D, della legge 29 dicembre 1900, n. 505.
 - » n. 217. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 220. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 222. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 225. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 226. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 227. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 228. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 229. Rimborsi e restituzioni di tassa sul macinato.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 230. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

- » n. 231. Spese per la gestione delle esattorie.
- » n. 245. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 246. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 248. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 249. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 250. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 253. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dall'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 254. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 255. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 256. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem)
- » n. 257. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 258. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 259. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 260. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 261. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
- » n. 262. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª)
- » n. 263. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 264. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 265. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 266. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 267. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 268. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 269. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 270. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 271. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 11.** Spese postali.
- » n. 12. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 26. Spese di giustizia.
 - » n. 28. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 30. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 8. Spese postali.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 38. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari; e spese per la loro compilazione e distribuzione.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese postali.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 61. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 125. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 126. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 127. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 135. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell'Interno.

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 21. Spese di posta.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 28.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti.
 - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 51. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
 - » n. 87. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 143. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, numero 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, articolo 2).
 - » n. 144. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 10.** Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 66. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 72. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'articolo 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 74. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 10.** Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Spese postali.
 - » n. 21. Bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 31. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 32. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 35. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concessi agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
- » n. 36. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 37. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 39. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 46. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 53. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 54. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati: per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 59. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
 - » n. 61. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 66. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5 Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 39. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Spese di liti e per risarcimenti di danni.
 - » n. 43. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 7. Spese postali.
 - » n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 25.** Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 26. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 33. Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma.
 - » n. 52. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 56. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 5 bis.** Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio del Ministero.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
 - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 36. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 99. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 101. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col Regio Decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 112. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (Legge 19 Giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
 - » n. 118. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).
 - » n. 122. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 132. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali.
 - » n. 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 140. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 141. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
 - » n. 147. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 148. Spese di conduzione del campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 161. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Pongo a partito questo articolo secondo, che include l'approvazione della tabella A.
(È approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Elenco B

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 86. Spese per i servizi del Tesoro - Aggiunto ai contabili sugli introiti del ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 87. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 45. Aggiunto di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. - Art. 6, Alleg. G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 70. Spese per imposte e sovrimeposte. (Canali Cavour).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 72. Aggiunto agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 90. Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
 - » n. 91. Messaggi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 99. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 100. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 101. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 legge 19 giugno 1902, n. 186.
 - » n. 102. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 103. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 105. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 106. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 108. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 109. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 114. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 115. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 122. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi inerenti alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 124. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 135. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 139. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 140. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 151. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 170. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 171. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 175. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 178. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.

- » n. 186. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 193. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 194. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 195. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 199. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 202. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
- » n. 203. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 205. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 209. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 217. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 220. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 222. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 225. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemniati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 227. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 230. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 249. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 254. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 255. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 256. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
- » n. 257. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 258. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 259. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 260. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 263. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 264. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) Indennità di residenza in Roma.
- » n. 266. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 267. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 268. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 269. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 270. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Pongo a partito questo articolo terzo, che include l'approvazione della tabella B.

(È approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1904-905 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	«	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	140,000
Id. della marina	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	<u>320,000</u>

Al conto consuntivo 1904-905 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

La votazione segreta di questo disegno di legge avrà luogo nella seduta di martedì.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle numerose domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla presidenza.

MORANDO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri sull'incidente di Cattaro.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere quale accoglienza intenda fare all'istanza del municipio di Alessandria e di altri comuni per impedire il frequente ripetersi di casi d'idrofobia.

« Frascara ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della marina sulla negata riammissione di parecchi operai nell'arsenale di Spezia e sulla imposizione loro fatta di provare che non avevano mai appartenuto ad un partito politico, nè alla Camera del lavoro.

« Ferri ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno intorno alle condizioni del personale sanitario degli ospedali di Roma.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di grazia e giustizia per richiamare la sua attenzione su taluni giornali, che recano continuo sfregio alla civiltà, alla educazione, al buon costume ed all'articolo 1° dello Statuto del Regno.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sul grave incidente patito nel porto di Cattaro, il 7 aprile, dal piroscafo *Molfetta* della Società Puglia, per opera della gendarmeria austriaca, la quale col suo contegno arbitrario e prepotente, minacciava nella vita ufficiali di bordo ed equipaggio, arrecando anche manifesto oltraggio alla bandiera italiana.

« Di Tullio ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere quali soddisfazioni abbia ottenuto o intenda di ottenere per l'oltraggio subito dalla bandiera nazionale a Cattaro.

« Alessio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sul fatto deplorevole di Cattaro.

« Fradeletto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della istruzione pubblica per sapere da chi sia partito l'ordine di imbiancare il cortile del palazzo della Zecca di Venezia ridotto a sala di lettura della nuova Biblioteca.

« Fradeletto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sullo stato della galleria ferroviaria di Marcellinara.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'imminente pericolo di uno sprofondamento per un tratto della galleria ferroviaria di Marcellinara, tale da compromettere l'incolumità dei viaggiatori; e dire quali provvedimenti intenda di adottare.

« D'Alife ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se l'ispettorato governativo delle ferrovie si presti al rilascio di patenti di abilitazione alla conduzione di locomotive sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia a persone non provviste dei requisiti voluti e tali da garantire la sicurezza dei viaggiatori, ciò che sarebbe tanto più grave dacchè il rilascio di tali patenti significherebbe soprattutto nel momento attuale acquiescenza del Governo di fronte ai non lodevoli fini della Società esercente la linea contro il proprio pur tanto benemerito personale.

« Gatti ».

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici perchè in presenza delle continue disgrazie provocate dalla sfrenata marcia degli automobili, specie nelle vie urbane, vogliano richiamare le autorità competenti a provvedere severamente in proposito.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle ragioni che hanno impedito di accogliere le domande del professore Nicolò Cordova di Piazza Armerina.

« Albertoni ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere se tra le attribuzioni d'un sindaco, vi sia anche quello di reclutare individui per gli altrui scioperi, come ha fatto il sindaco di Scafati che, con avviso posto all'albo pretorio, invitava nelle sale del comune chiunque volesse concorrere ai danni dello sciopero di Torre Annunziata.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla imposizione fatta dal prefetto di Novara agli impiegati di

prefettura di ritirarsi dalla Associazione degli impiegati civili, rea di avere protestato contro le inique misure prese dalla Banca d'Italia in odio ai suoi impiegati di quella succursale.

« Giovanni Massa ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro delle finanze sulla opportunità di un encomio solenne alla regia Intendenza di finanza a Mantova, che ha promosso un processo giudiziario a carico di cinque socialisti membri della Commissione delle imposte nel mandamento di Gonzaga, per aver rifiutato l'intervento loro alle sedute della Commissione fino a che la presieda un cittadino sorto dalle ultime elezioni comunali in Gonzaga, elezioni sulle quali ebbero a dettare parole e sentenze il regio tribunale di Mantova e la regia Corte d'appello di Brescia.

« Gatti ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della istruzione pubblica per sapere quanto siavi di vero nella voce scorsa, che egli abbia comandato il professore Rizzatti Ferruccio alla Biblioteca di Torino.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se, come ha promesso, intenda far sollecitamente proseguire gli studi per la costruzione delle ferrovie complementari in provincia di Cosenza.

« Giunti ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a garanzia della incolumità dei viaggiatori costretti ad attraversare il traforo Marcellinara della linea Catanzaro Sala-S. Eufemia che trovasi in pessime condizioni.

« Giunti ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici in ordine alla necessità di affrettare l'esecuzione di opere pubbliche in provincia di Reggio Emilia, specie nella parte bassa ove gravi allagamenti hanno arrecato forti danni e generale disoccupazione.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della marina intorno ai criteri con cui negli arsenali di marina viene distribuito il lavoro a cottimo, e sulle ragioni per le quali sono state ridotte le tariffe del cottimo nel cantiere di Castellammare.

« Rispoli ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della marina sulle ragioni per cui negli arsenali è ricominciata la sorveglianza dei carabinieri, anche nelle officine e sull'andamento del lavoro.

« Rispoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e come intenda provvedere alla sperequazione fondiaria, che si verifica nei comuni di Copparo e di Codigoro, dove estese zone, da tempo bonificate, non contribuiscono agli oneri pubblici, i quali restano perciò ingiustamente addossati ad una sola parte del territorio: come fu ripetutamente dimostrato da reclami di quelle amministrazioni comunali, rimasti tuttora inevasi.

« Gallini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere il suo pensiero intorno al recente accordo anglo-francese nei riguardi dell'equilibrio del Mediterraneo.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio sull'andamento della R. Stazione enologica di Asti.

« Ottavi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere le ulteriori sue deliberazioni, in relazione alla inchiesta sulla Società italiana dei telefoni.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se e quali risoluzioni ebbero le accoglienze poco liete fatte a Cattaro al piroscalo *Molfetta* dalle autorità austriache.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi per sapere se intende migliorare le condizioni dell'ufficio postale nella stazione ferroviaria di Napoli,

« Capece-Minutolo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno se voglia presentare un disegno di legge tendente a risolvere il gravissimo problema del cosiddetto stato di Palagonia.

« Cirmeni ».

« Il sottoscritto rivolge all'onorevole ministro della guerra la seguente interrogazione: se siano vere le notizie date da parecchi giornali

su nuovi maltrattamenti inflitti a soldati del reggimento lancieri Montebello, a così breve distanza dai deplorati fatti successi nello stesso reggimento, sui quali l'onorevole ministro dichiarava formalmente che erano state impartite le più severe disposizioni perchè non si rinnovassero.

« Compans ».

« I sottoscritti interrogano il ministro degli interni per sapere come intenda comportarsi di fronte al voto espresso dal Consiglio provinciale di Pavia che siano abrogati immediatamente, agli effetti della imminente campagna risicola, gli articoli 10 e 11 del regolamento Cantelli.

« Bissolati, Montemartini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere se non crede opportuno di ristabilire la sessione estiva di esami nei licei e ginnasi del Regno.

« Borsarelli ».

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro del tesoro circa la presentazione di un progetto di legge per prorogare la prescrizione dei biglietti di banca che dovrebbe avvenire col giorno 30 giugno prossimo; proroga chiesta unanimemente dalla pubblica opinione in nome dell'equità verso i poveri detentori di tali biglietti e ignari della prossima prescrizione.

« Engel ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze per sapere se intende presentare un provvedimento legislativo che consenta utilizzare i prodotti delle acque saline a scopo industriale ed igienico.

« Casciani ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli interni per conoscere se il funzionamento dell'amministrazione ospedaliera dell'Ordine Mauriziano sia conforme alle speciali norme che reggono quello istituto, se e fino a qual punto siano rispettati i diritti acquisiti dalle popolazioni a favore delle quali i privati benefattori fecero lasciti all'Ordine e se esista di conseguenza in dette norme l'obbligo di presentare i bilanci degli ospedali alle rappresentanze municipali; ed in caso affermativo per quali ragioni non si osservi tale disposizione e si neghi persino l'accesso in quegli ospedali alle Commissioni elette da dette rappresentanze, sottraendo così un'importantissima opera di beneficenza ad ogni pubblico controllo.

« Nofri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se, in occasione dello studio da lui affidato ad una speciale Commissione per la sistemazione dei porti del Regno, egli creda di far anche esaminare la necessità di costruire nella marina di Paola convenienti opere di approdo come complemento della progettata ferrovia Cosenza-Paola.

« De Seta ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle indennità cinesi.

« Mirabelli ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro degli affari esteri per apprendere quali provvedimenti intenda attuare in ordine alla questione del Benadir al seguito della relazione Chiesi-Travelli, affinché non sia implicata l'azione e la responsabilità del Governo.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per combattere l'invasione fillosserica nella provincia di Alessandria.

« Vigna ».

« Il sottoscritto interPELLA il Governo per chiedere in qual modo intenda provvedere alle critiche condizioni economiche del circondario di Urbino.

« Battelli ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro dei lavori pubblici in ordine alla necessità di affrettare il miglioramento del defluvio delle acque e le condizioni di scolo della provincia di Reggio Emilia.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle conseguenze che l'accordo anglo-francese ed il convegno di Abbazia possono avere e sulla politica che intende seguire per ristaurare la influenza dell'Italia nei Balcani e nel Mediterraneo.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio circa ai provvedimenti finanziari a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli operai, avendo le iscrizioni alla stessa superato il numero di centomila.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se, di fronte al ripetersi dei disastri che ormai annualmente arrecano le piene del Sineto nella vasta plaga della Piana di Catania, non creda necessario disporre sollecitamente l'appalto dei lavori di bonifica autorizzati dalla legge 22 marzo 1900, numero 195.

« Libertini Gesualdo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla politica che il Governo intende seguire nei Balcani in rapporto alle aspirazioni del popolo albanese, dopo l'intervista con il conte Goulochowschi.

« Gaetani di Laurenzana ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio e l'onorevole ministro dei lavori pubblici: — 1^a sugli indugi frapposti alla esecuzione di lavori già progettati sull'argine del Crostolo in provincia di Reggio Emilia, resi ora più urgenti e necessari dai danni subiti recentemente dalle arginature e dallo stato tristissimo di generale disoccupazione in cui si trovano le classi lavoratrici; — 2^o e sugli altri provvedimenti che abbiano preso o intendano prendere in favore delle popolazioni di parecchi comuni della Bassa Reggiana gravemente danneggiate dalle recenti estesissime alluvioni, che hanno reso incoltivabili per quest'anno vaste zone di terreno.

« Sichel ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro degli affari esteri sul significato di recenti avvenimenti per la nostra situazione internazionale.

« De Martino ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro degli affari esteri intorno ai provvedimenti che ha preso ed intende prendere in riguardo alla Colonia del Benadir, specie nei rispetti della Società concessionaria e dei vari funzionari, e sull'azione del regio Governo nella Somalia, soggetta al nostro protettorato in presenza dei recenti eventi in Illg.

« Santini ».

« Il sottoscritto interPELLA l'onorevole ministro della istruzione pubblica sulla necessità di un più giusto trattamento da farsi alle maestre giardiniere, in confronto di altre insegnanti e in corrispettivo della maggiore opera loro.

« Callaini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli esteri sulla politica estera.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri sulla politica estera.

« Guicciardini ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. (*Segni d'attenzione*). Desidero rispondere immediatamente alle interrogazioni sull'incidente di Cattaro.

Il 7 aprile il vapore *Molfetta* della società « Puglia » ormeggiavasi alla banchina di Cattaro.

Saliva a bordo il capitano del porto e chiedeva al comandante di permettere che i gendarmi esaminassero i passaporti dei passeggeri per accertarsi che non ve ne fossero di imbarcati clandestinamente.

Il comandante, attenendosi ad istruzioni ricevute dal console italiano a Zara, dichiarò di permettere la visita purchè i gendarmi salissero disarmati. Di fronte a questa dichiarazione i gendarmi piantarono il piroscifo e mandarono a chiedere ordini alle autorità superiori. Poco dopo ritornarono per salire a bordo, armati, in conformità degli ordini ricevuti. Il comandante del *Molfetta* chiese inutilmente che si attendesse affinché potesse telegrafare al console; e, per impedire ai gendarmi l'accesso al vapore, fece stendere sul ponte la bandiera italiana. I gendarmi allora mandarono a chiamare un rinforzo e minacciarono di ricorrere alla violenza.

Il comandante volle che il capitano del porto e l'agente della Società *Puglia* precedessero i gendarmi all'esame dei passaporti. Telegrafò poi al console di Zara, e questi a sua volta telegrafò al Governo italiano, che chiese al Governo austriaco le necessarie spiegazioni. Dalle indagini fatte dal Governo austriaco, e dai rapporti del nostro console, a noi posteriormente pervenuti, è risultato che l'incidente di Cattaro è avvenuto perchè tra il nostro console a Zara e l'autorità provinciale della Dalmazia si era effettivamente convenuto che i gendarmi dovessero accedere senz'armi a bordo dei vapori italiani; ma, mentre le istruzioni del console erano pervenute ai comandanti dei vapori italiani, quelle dell'autorità provinciale non erano pervenute alla polizia.

Però questa intesa eccedeva le loro facoltà e non era stata approvata dai rispettivi Governi, i quali non intendevano e non intendono rinunciare ad un diritto, che non solo è loro reciprocamente riconosciuto dalle norme generali del diritto internazionale, e dal testo esplicito dell'articolo 16 della convenzione consolare vigente fra l'Italia

e l'Austria-Ungheria, ma ha avuto sempre la sua pratica applicazione, poichè anche gli agenti italiani accedono armati nelle visite che fanno alle navi mercantili austriache nelle nostre acque.

Ciò posto, la vera mancanza dell'autorità austriaca consiste nell'aver omesso l'avviso al nostro console, mentre ne aveva espresso obbligo. E ciò è stato oggetto delle nostre rimostranze, alle quali il Governo austriaco ha ufficialmente risposto esprimendoci il suo rincrescimento, deplorando la omissione dell'avviso al console d'Italia, e partecipandoci di avere inflitto una severa ammonizione alle autorità di Cattaro.

In pari tempo tra i due Governi si è provveduto d'accordo perchè tali spiacevoli incidenti non si rinnovino. A tale scopo sarà designato dal console di Zara un suo speciale delegato a Cattaro per assistere, ai termini della convenzione consolare, alle visite delle navi mercantili italiane. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Sono state presentate diverse interrogazioni relative a questo argomento. L'onorevole ministro ha chiesto di rispondere subito, come ne aveva il diritto. Io ora darò facoltà di parlare agli onorevoli interroganti, che sono presenti: quanto a coloro che non siano presenti, le loro interrogazioni s'intenderanno decadute. La prima interrogazione è dell'onorevole Di Tullio.

L'onorevole Di Tullio ha facoltà di parlare.

DI TULLIO. Dopo l'attesa di circa 30 giorni, durante i quali tutta la stampa italiana ha profondamente sentita la gravità dello incidente di Cattaro, mentre il nostro Governo ha cercato di avere da quello austriaco le dovute riparazioni, era giusto che si udisse oggi sollecita nella nostra Camera la parola serena del ministro degli esteri, per chiarire le possibili esagerazioni che nello apprezzare questo incidente si fossero fatte, e per assicurarci senz'altro che le necessarie soddisfazioni si fossero ottenute. E l'abbiamo attentamente ascoltato. Il nostro ministro ridusse tutta la questione in confini assai modesti, sconfessando ogni gravità. Egli ci ha fatto sapere che dopo tutto, si tratta di un equivoco: è vero che il console italiano, a Zara ed il capitano del battello si erano intesi per non dover ricevere visite a bordo, se non da gendarmi disarmati; però questo accordo non fu partecipato in tempo a Cattaro, e d'altronde; anche in punto di fatto noi non abbiamo rinunciato mai alla reciprocità, che le visite sui piroscafi si facessero da agenti con armi: del resto oggi, il Governo austriaco ci riparò l'offesa fatta, mentre si è stabilito di nominare a Cattaro un agente consolare, il quale provvederà perchè il servizio di visita proceda in regola. Ecco la sintesi delle sue parole.

Tutto ciò invero può bastare per le scambiate relazioni fra i due Stati, nei rapporti diplomatici, ma io affermo che la questione di Cattaro rimanga

assai rimpicciolita; i confini di questo incidente non possono, nè devono ridursi ad una semplice tesi di diritto e di convenzioni marittime; la scena del 7 aprile svoltasi a Cattaro, a parte tutto, racchiude in se una grave questione di sentimento, imperocchè tutto quello che avvenne, e nei minuti particolari, creda la Camera, non può mai esattamente ripetersi, se non ricordando i racconti autentici resi da quella povera gente dell'equipaggio.

Difatti si potrà dire quel che si vuole, ma rimarrà lì commovente, irreparabile quell'istante in cui il capitano del nostro piroscafo, per impedire la invasione militare sul battello, pensa che può salvarsi invocando la protezione della bandiera nazionale, e bastò solo che egli la mostrasse come simbolo di garanzia per la sua nave e pei suoi uomini, per vedere in un momento, che dinanzi i tre colori d'Italia i pochi gendarmi austriaci diventassero molti, che la squadriglia si facesse picchetto armato, mostrando col suo contegno manifestamente il pensiero di voler far fuoco coi fucili: a ciò la folla sulla riva, presa da terrore, fugge; il capitano di porto trova necessario d'invocare la calma, ed il comandante del *Molfetta*, che pure avrebbe ben volentieri compromessa la propria vita, per proteggere invece quella dell'intero equipaggio, si senti costretto a transigere, la bandiera fu tolta e la forza armata salì a bordo.

Ora tutto questo, come ho detto, è qualche cosa di più importante di una semplice questione di diritto internazionale; l'oltraggio, lo sfregio, la violenza, la prepotenza, superarono la immaginazione di chiunque, e l'onorevole ministro degli affari esteri deve bene averlo compreso, giacchè non ignora i precedenti; il fatto avvenuto a Cattaro il 7 aprile non è un fenomeno isolato, un fenomeno improvviso, determinato da equivoci del momento; invece già da parecchio tempo si denunciava che la gendarmeria austriaca sulle coste albanesi e dalmate dava vessazioni e consumava soprusi: difatti nel marzo ultimo, quasi un mese prima dello incidente, il capitano del *Brindisi* avvertiva la direzione della società « Puglia » in Bari, che un altro fatto quasi identico gli era capitato a Spalato, e chiedeva si provvedesse.

E la società « Puglia » scrisse al Ministero delle poste e telegrafi domandando istruzioni.

Tuttociò prova che di fronte alla gendarmeria austriaca ci siamo trovati come dinanzi ad un sistema iniziato da tempo, che condensandosi tutti i giorni, arrivava fino all'esplosione del 7 aprile; onde le origini del fenomeno bisogna ritrovarle in una ragione molto più alta, molto più vera, che non può essere quella, se le visite a bordo si debbono fare coi fucili o senza, col consenso dei consoli o meno.

E la ragione è questa...

PRESIDENTE. Onorevole Di Tullio non può andare oltre i cinque minuti.

DI TULLIO. Ho finito, signor presidente: dirò soltanto il movente, la ragione recondita.

Non si tratta, secondo me, di garanzia di passaporti, nè della gente che può trovarsi a bordo; si tratta del desiderio di paralizzare la concorrenza della navigazione mercantile sui porti delle due coste adriatiche: una volta l'Italia non era che esclusivamente tributaria della marina mercantile austriaca sulle rive dalmate ed italiane; invece dal 1893, la nostra società *Puglia*, modesta nelle sue origini, ma laboriosa, attiva, intraprendente, adagio adagio, a furia di sacrifici e di stenti, senza mostrarlo, ha saputo conquistare il predominio del traffico commerciale sovra entrambe le coste dell'Adriatico, compiendo così la più grande affermazione: tutto questo non poteva piacere all'Austria, e quando essa se n'è accorta, per ragione di concorrenza, ha cercato di stancarci a furia di abusi, facendoci financo subire questa specie di attentato.

Ora io posso dichiararmi più o meno soddisfatto della soluzione nei rapporti diplomatici; ma mi preme di concludere, facendo all'onorevole ministro degli affari esteri una raccomandazione: io penso, che occorra guardare vigili, oculati, a questa grande esplicazione della nostra società di navigazione *Puglia* perchè non perda il predominio guadagnato sulle coste albanesi e dalmate; anzi incoraggiarlo sempre, desiderare che si vada sempre innanzi, senza perdere mai di prestigio e di autorità, imperocchè indubbiamente conservando tutto ciò, potremo dire un giorno di avere solo così completamente vendicato lo sfregio che abbiamo subito il giorno 7 aprile nelle acque di Cattaro. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento ha presentato una interrogazione l'onorevole Alessio. Ha facoltà di parlare.

ALESSIO. Non voglio certamente con la mia parola inasprire questa questione, che è già abbastanza grave nei termini in cui è stata presentata dall'onorevole ministro degli affari esteri. Mi basta di rilevare, come in realtà siano stati offesi due principii elementari del diritto internazionale: è stato colpito il suolo nazionale della nostra nave ed è stata offesa la nostra bandiera, che si presentava tutelatrice del nome italiano. Constatato soltanto, che lo spirito pubblico italiano rimane da più tempo vivamente impressionato dalla successione di fatti, che si ripetono entro i confini politici del suolo austriaco a danno dell'italianità. Io voglio confidare, che si voglia una buona volta mutare un indirizzo, che mette in contrasto di continuo i sentimenti della popolazione italiana al di quà e al di là dell'Isonzo con la condotta di uno Stato, che si dice alleato!

PRESIDENTE. L'onorevole Fradeletto e l'onorevole Pansini avevano anche presentato due interrogazioni su questo argomento. Non essendo presenti, s'intendono decadute.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai, che ha presentato egli pure una interrogazione su questo argomento.

BARZILAI. L'argomento si presterebbe a considerazioni di politica generale. Io le ometterò interamente, perchè avendo presentato un'interpellanza sulla politica estera del Gabinetto ed avendo l'onorevole ministro gentilmente consentito che essa sia svolta fra pochi giorni, non mi pare ora il caso di risalire da un incidente particolare a troppe larghe considerazioni di ordine generale.

Però, data la risposta dell'onorevole ministro, io sento il bisogno di sottoporli qualche rettifica di fatto e taluna anche dal punto di vista delle convenzioni diplomatiche. Per quanto riguarda il fatto non farò descrizioni più o meno colorite dell'incidente, e premesso che nella sostanza di esso e nella successione dei fatti l'onorevole ministro è stato esatto, chiederò alla Camera il permesso di leggere un brevissimo documento di carattere ufficiale, cioè il rapporto che il comandante della nave mandava alla società *Puglia*, perchè forse dalla lettura di questo documento sarà dimostrato che le medesime cose esposte con diverse parole possono forse qualche volta rendere un'impressione molto diversa.

Il comandante, premessi alcuni dati circa l'ora ed il giorno dell'ormeggio, dice: « Ormeggiatomi col *Molfetta* alla marina di Cattaro, si è presentato il comandante del porto invitandomi a far salire a bordo i gendarmi del luogo affinchè eseguissero una perquisizione nel piroscifo per accertarsi che i passaporti dei passeggeri fossero regolari e che non vi esistessero profughi.

« A questa ingiunzione ho risposto che, attenendomi agli ordini ricevuti in precedenza dal nostro console a Zara, per salvaguardare il nostro decoro, permettevo tale visita purchè i predetti gendarmi salissero disarmati. Per tutta risposta i gendarmi hanno piantonato il piroscifo col divieto assoluto a chicchessia di prendere terra, e nel contempo sono andati a chiedere istruzioni dalle loro autorità superiori. Ritornati poco dopo, vivamente mi hanno ingiunto che dovevano risalire a bordo ed armati. Mi sono opposto vivamente adducendo che, dovendo il *Molfetta* partire l'indomani mattina alle ore nove, vi era tutto il tempo possibile per concedermi di telegrafare e ricevere istruzioni al riguardo dalle autorità consolari italiane.

« Essi a questa mia nuova risposta mi hanno detto che immantinenti pretendevano di avere libero il passo. Seguendo un nuovo mio rifiuto,

hanno spianato il fucile su me e sugli ufficiali di bordo che mi affiancavano, ed a viva forza volevano farsi strada. Vistomi a mal partito, ho ordinato che si stendesse sul ponte la bandiera nazionale e l'ordine è stato presto eseguito dai signori Luigi Pallavicini primo macchinista, Simone Alfani ed altri. I gendarmi a quest'atto divennero forsennati e con i fucili a *crociatet* minacciarono di far fuoco lì per lì, mentre facevano accorrere in loro aiuto il picchetto armato della caserma vicina. A questa scena, per evitare fatti di sangue, mentre il pubblico numeroso che assisteva dalla banchina, preso da panico, davasi a precipitosa fuga mi adattai a togliere la bandiera... »

Il fatto dunque aveva non solo un carattere di violazione alle convenzioni internazionali, ma anche di una manifestazione di intensa antipatia di quelle autorità inferiori e superiori verso una nave italiana.

L'onorevole ministro disse che vi era un articolo 16 della convenzione consolare del 1874 per il quale le due parti contraenti si riservavano il diritto di salire armate sulle rispettive navi che toccavano le acque dei due paesi.

La Camera ricorda come di questo articolo si sia lungamente discusso quando su quel banco sedeva l'onorevole ministro Visconti-Venosta, a proposito di un identico incidente avvenuto a Riva di Trento sul lago di Garda; della sua lettera e della sua esegesi ho quindi di necessità qualche notizia. L'articolo non dice ciò che l'onorevole ministro, interpretando, ha spiegato: può darsi forse che l'interpretazione che si suol dare a questo articolo sia quella che egli ne ha data, ad ogni modo ne sia giudice la Camera: []

Il testo è il seguente: « Il funzionario dell'ordine giudiziario e le guardie e gli impiegati di dogana, non potranno in alcun modo operare le ricerche e le visite a bordo delle navi, senza averne dato avviso anticipato all'autorità consolare della nazione alla quale le navi appartengono, affinchè esse possano assistere alla visita. »

Nessuna parola in quest'articolo che alluda al diritto di recarsi armati su una nave. Ma a buon conto se vi è silenzio a questo riguardo, questo silenzio era esplicito e completato da quella convenzione particolare che tra l'autorità luogotenenziale della Dalmazia e l'autorità consolare italiana era stata stretta e che l'interpretava nel senso che visite armate non si dovessero fare; quindi, onorevole ministro, è doppia la violazione compiuta da quegli agenti: violazione, in quanto si è compiuta la visita senza dare avviso al console prescritta dall'articolo 16 e malgrado che a questo fossero state reiteratamente invitate dalle insistenze del capitano, violazione, in quanto l'articolo non impone (ciò che escludeva certo in modo

esplicito la convenzione particolare, che le visite armate si dovessero consentire.

L'onorevole ministro quindi ci ha detto che le autorità austriache hanno espresso il loro rincrescimento per questo fatto, ed io ricordo che la stessa cosa rispondeva a suo tempo l'onorevole ministro Visconti-Venosta, e cioè che le autorità avevano espresso il loro rincrescimento ed avevano anche stabilito, precisamente come adesso, che un delegato del console stesso siedesse a Riva di Trento, perchè non si verificassero fatti di questa natura, che ebbero però tempo e modo di ripetersi ancora. L'onorevole ministro ha poi detto un'altra cosa, che era quella che aspettavamo (per quanto in forma e misura diversa) egli ha detto che le autorità austriache hanno inflitto una severa punizione a quei gendarmi.... (*Commenti*)

Voci. Ammonizione!

BARZILAI. Ah! mi pareva bene! Era quasi da escluderlo a priori da chi conosce come la monarchia austriaca sia soprattutto una amministrazione governata da questa legge: non punire mai i subordinati quand'anche espongano lo Stato di cui fanno parte a tristi urti, a tristi conflitti con Stati stranieri, e con l'Italia in modo speciale, perchè in questo modo si salva il principio di autorità e la compagine dello Stato!

Avevo capito male; era una ammonizione soltanto. Ed allora, una sola parola, ed ho finito. L'onorevole Giolitti mi fa fede di questo fatto. Pochi mesi or sono, tre delegati di pubblica sicurezza erano elettricamente traslocati da Roma, perchè colpevoli di aver omesso d'impedire, per essere giunti troppo tardi, una dimostrazione pei fatti d'Innsbruck, che somigliava ad una protesta (adesso non dirò se ragionevole od irragionevole!) contro lo Stato austriaco. Furono, cioè, ritenuti responsabili di quella che, in linguaggio di diritto penale, si chiama colpa di omissione e traslocati da Roma. In questo caso, abbiamo funzionari inferiori che, con l'accordo e le istruzioni dei superiori, compiono un atto di vero ed effettivo oltraggio (mi sia consentita la parola che risponde al fatto) ad una nazione alleata ed amica, ed ai trattati che a quella nazione avvincono il territorio di cui fanno parte. Ed al nostro Governo che giustamente domanda soddisfazione, l'Austria risponde di aver rivolto a quei funzionari una severa ammonizione. Il luogotenente avrà detto a quei gendarmi: un'altra volta, guardiamo di fare le cose un po' meglio. (*Si ride*). Non diversamente, proprio ai tempi dell'incidente di Riva, si trasmetteva al marchese Visconti-Venosta, che lo esprimeva da quel banco (*accenna al banco dei ministri*) un simulacro di soddisfazione che non mutava di una linea la situazione delle cose.

Io non pretendo, onorevole ministro, che lei dichiarare la guerra all'Austria, per questo; non pretendo che le situazioni internazionali si regolino e si risolvano per forza di incidenti singoli; ma mi sia lecito di riaffermare ciò che ebbi occasione di dire anche recentemente: creda, non è una politica a base di indulgenza, a base di remissività verso incidenti di questa natura, che riuscirà a stabilire rapporti, per lo meno corretti, con la monarchia austriaca; occorre, in questi casi, sul terreno del proprio diritto, e non oltre, all'infuori di ogni concetto di rappresaglia e di provocazione, far sapere, al di là del confine, che siamo tutori gelosi dei nostri diritti e delle nostre convenienze. Solo a questo patto forse, ella riuscirà nella molto ardua e difficile impresa di mettere questi rapporti internazionali, proclamati ufficialmente così corretti e così cordiali, sulla via di una semplice normalità ove in tempo di pace si può da ogni parte domandare che sieno posti! (*Approvazioni.*)

GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole Barzilai ha voluto fare un confronto fra i provvedimenti presi da me come ministro dell'interno, e il provvedimento di cui ora si parla. Le due cose sono sostanzialmente diverse: nel caso che riguardava l'azione del ministro dell'interno, non c'entrava alcuna questione internazionale; si trattava soltanto di funzionari, che non avevano eseguito un ordine formale dato da me; ed io li ho puniti per questa mancanza...

BARZILAI. Ha prevenuto un desiderio di un altro Stato!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Non hanno eseguito un ordine dato da me, e li ho puniti; e, se altri funzionari mancassero ad ordini da me dati, li punirei ugualmente.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Risponderò brevemente agli onorevoli interroganti.

Gli onorevoli Di Tullio e Barzilai hanno affermato che la narrazione dei fatti, da me esposta alla Camera, non era conforme al rapporto del capitano della società « *Puglia*. »

BARZILAI. Nel colorito!

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Ora mi pare che l'onorevole Barzilai si sia incaricato di dimostrare il contrario con la lettura che ha fatto; perchè il rapporto del capitano corrisponde esattamente ai termini da me adoperati per narrare i fatti, salvo che in quel rapporto ci sono apprezz-

zamenti e giudizi, che nella narrazione dei fatti io ho creduto di omettere.

L'onorevole Alessio ha parlato di offesa al territorio nazionale. Evidentemente, qui non vi è alcuna offesa al territorio nazionale: poichè l'esercizio del diritto di polizia sopra una nave mercantile in un porto estero è principio di diritto internazionale, che è stato sempre riconosciuto e che nessuno ha mai posto in dubbio.

L'onorevole Barzilai ha citato l'incidente di Riva. Ho qui sott'occhio la discussione, che allora fu fatta alla Camera; e l'onorevole Barzilai ricorderà che l'onorevole Visconti-Venosta, senza che nessuno in questa Camera lo criticasse, proclamò fin d'allora questo principio.

In massima, come ho già avuto l'onore di dire alla Camera, la facoltà delle autorità di uno Stato di esercitare atti di polizia giudiziaria a bordo di una nave mercantile straniera nelle proprie acque per fatti, che interessino in qualunque guisa il mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio medesimo, non può essere contestata. Il principio è incontrastato ed incontrastabile, ed anche nella discussione avvenuta in questa Camera sull'incidente di cui ci occupiamo non fu revocato in dubbio. Del resto una cosa che si dimentica in questa discussione è che tra noi e l'Austria vi è perfetta reciprocità, e che, volendo contestare all'Austria l'esercizio di diritti, che derivano dalle convenzioni consolari, dovremmo rinunciare ad essi anche noi, cosa che non vogliamo e non intendiamo di fare... (*Interruzioni*).

L'onorevole Barzilai ha voluto sottolizzare sulla interpretazione dell'articolo 15 perchè in esso non si parla di agenti armati. Ma il silenzio non vuol dire esclusione; d'altra parte, lo ripeto, c'è la pratica costante dalle due parti. Come agenti armati austriaci vanno a bordo delle navi italiane nei porti austriaci, così agenti italiani armati vanno a bordo delle navi austriache nei porti italiani. (*Mormori*).

Io era certo di questo fatto, ma ho voluto domandare informazioni ad alcuni prefetti. Il prefetto di Ancona, per esempio, mi dice che gli agenti di pubblica sicurezza, che vanno a bordo delle navi austriache, sono armati di rivoltella come per ogni servizio di piazza; e ciò praticasi per antica consuetudine non certo ignorata dal consolo austriaco, che mai ebbe a fare osservazioni in proposito.

Il prefetto di Bari, la città rappresentata dall'onorevole Di Tullio, dichiara che le guardie di città si presentano a bordo in divisa con daga e rivoltella.

DI TULLIO. È il complemento dell'uniforme.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Quindi non è possibile che noi contestiamo all'Austria l'esercizio di un diritto, che reclamiamo per noi e che abbiamo continuamente esercitato. Queste

considerazioni mi pare che risolvano definitivamente la questione.

L'onorevole Barzilai ha parlato di politica di indulgenza e di remissività. Questa non è la politica del Governo italiano; la politica del Governo italiano è soprattutto politica di fermezza, ma in base al rispetto dei trattati e dei principi di diritto internazionale; perchè la politica di una grande nazione non può essere basata che sullo scrupoloso rispetto dei trattati.

Voci. È quello che noi vogliamo.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Qualunque altra cosa sarebbe vana spavalderia; il Governo non rappresenterebbe degnamente il proprio paese, ma ne menomerebbe il decoro. Io trovo che questa volta l'onorevole Barzilai, che ha citata la parte da lui presa nella discussione dell'incidente di Riva, è di contentatura alquanto più difficile, perchè, a proposito dell'incidente di Riva, il Governo austriaco non deplorò il fatto, ma espresse soltanto il proprio rincrescimento perchè il fatto stesso fosse stato interpretato come offesa all'Italia. L'onorevole Barzilai, rispondendo al ministro Visconti-Venosta, diceva: « Ha trovata la Camera nella risposta fornita dal ministro una parola la quale, non dico accennasse ad una di quelle soddisfazioni umilianti che gli Stati anche quando commettono errori gravi, difficilmente si accingano a dare, ma una parola che adombrasse un pensiero di effettivo rincrescimento per l'accaduto? »

« Certo la parola di rammarico espressa dal ministro si risolve in un giuoco di parole di cattivo genere. Non si deplora l'arresto avvenuto, ma si deplora che quell'arresto sia stato interpretato come una mancanza di riguardo ».

Adunque nel caso di Riva l'onorevole Barzilai si sarebbe accontentato che il fatto fosse stato effettivamente deplorato. E questa volta appunto la condotta del Governo austriaco risponde ai suoi desideri. Ma egli questa volta non si accontenta di quanto domandava nell'occasione dell'incidente di Riva, ma domanda qualche cosa di più. Ora io credo che il Governo austriaco abbia dato a noi quella soddisfazione che avevamo diritto di domandare.

Quanto poi alla nomina del delegato consolare, l'onorevole Barzilai ha detto che questa non è una garanzia sufficiente, e che è da prevedere che simili incidenti torneranno a verificarsi. Ma l'esperienza dimostra il contrario; poichè sta in fatto che dal 1900, da quando avvenne l'incidente di Riva, dopo il quale fu nominato il delegato consolare, in quel porto nessun incidente spiacevole si è più verificato; quindi tutto conforta a ritenere che lo stesso provvedimento applicato a Cattaro impedirà che simili incidenti si rinnovino per l'avvenire.

È necessario poi che ricordi anche un altro

fatto. Poichè l'onorevole Barzilai ha citato la domanda del capitano, ragionevolissima in sè, di aspettare le istruzioni del console fino al mattino seguente, debbo notare che vi era stato un fatto precedente, che rendeva diffidente la polizia austriaca. Un vapore della società « Puglia », poco tempo prima si era avuto lo stesso caso di agenti, che volevano andare armati a bordo e che avevano consentito, in seguito alla domanda del capitano, di ritardare l'accesso: la conseguenza era stata che il capitano aveva acceso i fuochi ed era partito, e gli agenti della polizia austriaca ne avevano avuto le beffe. Bisogna pur confessare che questo precedente dava luogo ad una certa diffidenza. Credo di non dovermi dilungare oltre su questo incidente, che veramente ha proporzioni più ristrette di quello che sembrava da principio. Dichiaro però che in piena coscienza ritengo di avere in questa circostanza efficacemente tutelati i diritti ed il decoro del mio paese. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste interrogazioni. Le altre saranno iscritte nell'ordine del giorno. Quanto alle interpellanze, il Governo dichiarerà se e quando intenda che siano svolte.

Sui lavori parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei rivolgere una preghiera alla Camera. L'articolo 73 del regolamento nostro dice così: « La Giunta generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di marzo. Quando non abbia riferito entro quel termine la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo e la discussione sarà sostenuta dal presidente della Sotto-giunta competente. »

Pregherei quindi la Camera, in esecuzione di questo articolo di regolamento, di iscrivere nell'ordine del giorno tutti i bilanci non ancora discussi rimanendo inteso che si darà la precedenza nella discussione a quei bilanci, per i quali le relazioni si trovassero pronte.

Un'altra preghiera debbo rivolgere alla Camera. La Camera rammenta che una legge ordina un'inchiesta sulla marina militare; ora bisogna provvedere alla sua esecuzione e nominare sei membri della Commissione. Pregherei quindi che si stabilisse questa nomina per la seduta di martedì.

Voci. Al presidente!

PRESIDENTE. Non è possibile che questa

nomina sia a me devoluta, poichè c'è la rappresentanza delle minoranze.

Non essendovi dunque altre osservazioni in contrario la nomina di questi sei membri per la Commissione d'inchiesta sulla marineria militare sarà iscritta nell'ordine del giorno di martedì prossimo.

MEL. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Parli pure.

MEL. Da circa un anno è stato presentato dal passato Ministero un disegno di legge per la erezione di un monumento a Dante in Roma. Da parecchi mesi la Commissione, della quale ho l'onore di essere il presidente, ha presentato la sua relazione. Malgrado ciò, questo disegno di legge si va continuamente trascinando su per gli ordini del giorno, posposto sempre ad altri disegni, benchè venuti dopo di esso. Vorrei quindi far preghiera alla Camera ed al Governo che questo disegno di legge sia finalmente discusso in una delle prime sedute di questo periodo parlamentare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se ben ricordo il differimento di questa discussione è stato fatto di pieno accordo con la Commissione. Ricordo anzi che lo stesso relatore, onorevole Gallini, dimostrò la convenienza di non discuterlo prima di avere assicurato i mezzi per l'esecuzione.

PRESIDENTE. Onorevole Mel, quale è il suo desiderio?

MEL. Che in una delle prossime sedute di questo periodo parlamentare sia iscritto e mantenuto, senza altre posposizioni, nell'ordine del giorno questo disegno di legge. Perchè non mi pare decoroso che, mentre Francia e Germania fanno a gara per onorare qui nella nostra Roma i loro grandi, Victor Hugo e Goethe, noi siano incuranti e indifferenti nell'onorare l'altissimo poeta, che precorse col pensiero l'idea della unità politica e preparò la coscienza nazionale. (*Bene!*)

PRESIDENTE. È desiderio comune della Camera; ma prima di tutto bisogna che si venga ad un accordo circa la somma; se no, non si può discutere. Del resto, ella esprime un desiderio che merita lode.

Come la Camera ha inteso, l'onorevole presidente del Consiglio invocando l'articolo 73 del regolamento, propone che siano iscritti nell'ordine del giorno tutti i diversi bilanci, che rimangono, con l'avvertenza che si darà la precedenza a quei bilanci, per i quali è stata presentata la relazione.

Per quanto mi consta, sarà quanto prima presentata la relazione sul bilancio degli affari esteri e non tarderà quella sul bilancio della

marineria. Ho fatto anche sollecitazioni agli onorevoli relatori degli altri bilanci; e spero che la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, accettata dalla Camera, sarà un eccitamento alle diverse Commissioni ed ai diversi relatori, affinché presentino al più presto le relazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio di inscrivere nell'ordine del giorno tutti i bilanci, con l'avvertenza già detta.

(È approvata).

FASCE, *vicepresidente della Giunta generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *vice-presidente della Giunta generale del bilancio*. Nell'assenza del presidente della Giunta generale del bilancio, debbo scagionare la Giunta stessa, o meglio i relatori dei vari bilanci, dall'indiretta censura che potrebbe venir loro dalla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Soggiungo però che molte relazioni erano pronte; ma, come accade, alcuni relatori, fidando che la discussione procedesse oltre sulle relazioni, che sono già nell'ordine del giorno ed in altre, che stanno per presentarsi, ne hanno ritardata la presentazione alla Camera. Ma non dubito che fra breve saranno tutte presentate in modo che la Camera potrà discutere i bilanci sulle relazioni della Giunta. Del resto, per conto mio, posso dire che la mia relazione è stata presentata il 10 marzo ed oggi se ne è esaurita la discussione. (*Bravo! — Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi preme di dichiarare che nella mia proposta non vi è nulla di meno che reverente per la Giunta generale del bilancio: ma si tratta di una disposizione imperativa del nostro regolamento. Per non inscrivere i bilanci nell'ordine del giorno, bisognerebbe revocare l'articolo del regolamento, il quale dichiara esplicitamente che devono essere iscritti.

COLAJANNI. Non si è mai pensato a ciò!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quindi io non invocavo altro che l'esecuzione dell'articolo del regolamento.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che, prima della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, si svolgeranno tutte le interpellanze riguardanti la politica estera.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro interrim delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro, interrim delle finanze*. Pregherei la Camera di consentire che si discutesse domani, prima del bilancio di grazia e giustizia, il disegno di legge sulle disposizioni relative al personale straordinario dipendente dal Ministero del tesoro, che si collega col bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Ella ha ragione, onorevole ministro; perchè questo disegno di legge era già iscritto nell'ordine del giorno subito dopo il bilancio del tesoro. Rimane quindi al suo posto.

Gli onorevoli Valeri e Compans hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

La seduta termina alle ore 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

Discussioni dei disegni di legge:

2. Disposizioni relative al personale straordinario dipendente dal Ministero del tesoro, assunto in servizio anteriormente alla legge 11 giugno 1897, n. 182. (467).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905. (424, 424-bis).

4. Svolgimento delle interpellanze sulla politica estera.

5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905. (425).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905. (431).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. (423).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905. (426).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. (428).

10. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905. (429).

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. (430).

12. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905. (421).

13. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi

sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. (222).

14. Sul contratto di lavoro. (205)

15. Della riforma agraria. (147).

16. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182).

17. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142).

18. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271).

19. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze. (345).

20. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale. — Provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. (204-248).

21. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849. (331, 331-bis).

22. Modificazioni al ruolo organico dei regi interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete. (344).

23. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia. (207).

24. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302).

25. Aumento degli stipendi minimi legali degl'insegnanti delle scuole elementari, classificate, e parificazione degli stipendi medesimi agl'insegnanti d'ambo i sessi. (161).

26. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato. (131).

27. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103).

28. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame. (350).

29. Aggregazione del tribunale di Castelnuovo di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema Corte di cassazione di Firenze. (472).

30. Modificazioni al ruolo organico del personale addetto alle legazioni italiane all'estero — Creazione di cinque nuovi posti di segretario di legazione di 2ª classe. (380).

31. Miglioramenti dei servizi di navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. (446).

32. Computo, agli effetti dell'avanzamento e della pensione, del tempo del servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai medici della marina militare o da altro personale della regia marina. (211).

33. Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di navigazione « Puglia ». (476) (*Urgenza*).

34. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. (96).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.